Comune di Vetto

VARIANTE I^ PSC e VARIANTE I^ RUE

Febbraio 2019

Relazione illustrativa
Norme (estratti)

Sindaco Fabio Ruffini

Responsabile del procedimento Paolo Castagnetti

Progettisti Fabio Ceci (responsabile del progetto)

Maria Luisa Gozzi

Alex Massari

Provincia di Reggio Emilia
Regione Emilia Romagna

COMUNE DI VETTO

(Provincia di REGGIO EMILIA)

1^ VARIANTE al PSC

1^ VARIANTE al RUE

(LR 24/2017 ed ex Legge Rg. 24 Marzo 2000 n° 20)

ADOTTATA CON D.C.C. N° DEL

Relazione illustrativa
Norme (estratti)

I N D I C E

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PSC 3
CONTRIBUTI ENTI 5
MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLE VARIANTI AL PSC 8
DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL P.S.C. 32

ALLEGATI

RELAZIONE FORESTALE e INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE FORESTALE

TESTO ARTICOLI DEL PSC MODIFICATI

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PSC

Il Comune di Vetto è dotato di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) associato con i Comuni di Casina, Canossa, Baiso e Villa Minozzo; approvato con D.C.C. N° 20 del 27.07.2010 e di Regolamento Urbanistico Edilizio - R.U.E. approvato con D.C.C. N° 21 del 21/06/2017.

La presente 1^ variante al PSC e al RUE viene proposta all'adozione del Consiglio comunale, al fine di:

- eliminare le tavole di PSC P2 nord e P2 sud a titolo "Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati" e le tavole P3 nord e P3 sud a titolo "Rispetti e limiti all'edificazione", in quanto già precedentemente confluite in sede di approvazione del RUE rispettivamente all'interno della tavola P3.1 "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" e della tavola P3.2 "Carta dei vincoli: rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto" e coordinate con la Scheda dei Vincoli nella quale viene inoltre riportata la tutela delle "Aree a vincolo idrogeologico" erroneamente non inserita (VAR. 1)
- eliminare il vincolo di area boscata in corrispondenza di alcune aree, di cui una di proprietà comunale (scuola media del capoluogo), a seguito della verifica effettuata da agronomo abilitato che ha approfondito a scala maggiore, rispetto all'analisi effettuata in sede di quadro conoscitivo del PTCP, l'effettiva perimetrazione e delimitazione del bosco (VAR. 2).
- riclassificare il lotto di pertinenza della ex scuola di Legoreccio, da ambito per dotazioni territoriali ad ambito residenziale edificato a riconoscimento di uno stato di fatto, in quanto l'edificio è stato alienato dal comune già diversi anni fa (VAR. 3);
- eliminare il vincolo di edificio classificato di valore ambientale in corrispondenza di un fabbricato che nei primi anni '90 è stato oggetto di rifacimenti e demolizioni che ne hanno modificato l'impianto planivolumetrico originario e le caratteristiche architettoniche (VAR. 4);
- viene inoltre proposta una variante che interessa solamente il RUE e che si rende necessaria per correggere un errore materiale di retinatura in corrispondenza di un lotto localizzato nella frazione di Cesola classificato in Sub ambito AC6 residenziale con limitazione alle trasformazioni, benchè non ricada su frana attiva (VAR. 5);
- riperimetrare il nucleo storico del borgo di Rodogno al fine di classificare in Ambito residenziale consolidato le aree di pertinenza di un edificio che non presenta alcun valore storico (VAR. 6).

Le proposte di variante al PSC sopra descritte, sono state valutate nel rispetto della strumentazione urbanistica vigente comunale e sovraordinata, della loro compatibilità con il quadro delle strategie e con gli obiettivi definiti nell'Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Reggio Emilia al termine della Conferenza di Pianificazione del vigente P.S.C.

Le modifiche proposte risultano coerenti con le linee programmatiche fissate dalla pianificazione di livello sovracomunale e non vengono a modificare nella sostanza i contenuti del Piano Strutturale Comunale vigente.

Il presente elaborato costituisce "Relazione Illustrativa" della 1^ Variante al PSC e della 1^ Variante al RUE; nel presente documento vengono riportati gli stralci delle cartografie e degli articoli normativi di PSC e di RUE, così come si propone di modificarli a seguito della variante oggetto del provvedimento che viene in questa sede portato all'adozione del Consiglio Comunale.

Il Comune di Vetto ha dato avvio alla Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 della legge Regionale 20/2000 e art. 4 della Legge Regionale 24/2017, in data 23/10/2018 convocando i seguenti Enti:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Servizio Pianificazione Territoriale;

ARPAE – Distretto Nord Scandiano Castelnovo ne' Monti

ARPAE – SAC di Reggio Emilia

Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

Azienda Unità Sanitaria Locale - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Distretto di Castelnovo ne' Monti

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ambito di Reggio Emilia

La Conferenza di Pianificazione si è conclusa nella seduta del 22/01/2019.

Nel presente documento si riportano i contributi conoscitivi e valutativi pervenuti sui documenti portati all'esame della Conferenza.

CONTRIBUTI ENTI

1) Contributo AUSL prot 2018/0119161 del 25/10/2018

Visti gli elaborati trasmessi e le ulteriori informazioni fornite nel corso della 1a seduta della conferenza di pianificazione tenutasi in data 23 c.m. non si ravvisano elementi ostativi per le materie di competenza alle variazioni proposte del PSC e, analogamente, di quella relativa al RUE.

1) Risposta al Contributo AUSL

Si prende atto del parere positivo espresso da AUSL.

2) Contributo Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ambito di Reggio Emilia prot PC 2019/592

(Variante 5): Occorre verificare, a scala locale, se il lotto interseca nell'angolo Nord/Est un'area in frana attiva. Si rammenta quanto previsto dall'art. 57, comma 4 delle NA del PTCP "*In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e ai precedenti commi 2 e 3*".

Le prescrizioni riportate all'art. 29.2 del RUE dovranno assumere carattere di cogenza nella fase attuativa di un eventuale intervento edilizio nel sub ambito in oggetto.

Si esprime parere favorevole alla variante in oggetto alle condizioni sopra riportate.

2) Risposta al Contributo Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ambito di Reggio Emilia

(Variante 5) Si accoglie la richiesta eliminando dalla classificazione in ambito residenziale della porzione di terreno che è interessata dalla frana attiva riportata dalla cartografia del dissesto del PTCP, del PSC e del RUE.

Si accoglie la richiesta di assumere le prescrizioni riportate nell'art. 29.2 del RUE (cioè un vincolo di inedificabilità di 10 metri rispetto al limite dell'area in frana attiva) come cogenti nella fase attuativa di un eventuale intervento edilizio nel sub ambito in oggetto e, a questo proposito, il Comune si impegna a verificarlo in sede di eventuale richiesta di intervento edificatorio.

3) Contributo ARPAE – SAC di Reggio Emilia prot 2018/14854 del 09/11/2018

Con riferimento agli aspetti procedurali previsti dal D.Lgs 152/2006, si ricorda che:

- occorre corredare gli elaborati di Valsat con una Sintesi non tecnica opportunamente redatta al fine di garantire la consultazione e partecipazione del pubblico;
- ai fini della consultazione degli elaborati di Variante adottati, il relativo avviso di pubblicazione sul BUR deve contenere esplicito riferimento al Rapporto ambientale ed alla Sintesi non tecnica;
- il Comune (autorità procedente) e la Provincia (autorità competente) devono mettere a disposizione del pubblico gli elaborati di Variante adottati e il Rapporto ambientale, oltre che attraverso il deposito presso i propri uffici, anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale;
- gli elaborati di Variante adottati devono essere trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale, affinché la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Reggio Emilia possa raccogliere i contributi ai fini della redazione del rapporto istruttorio, che sarà trasmesso alla Provincia di Reggio Emilia autorità competente ai fini dell'espressione del parere motivato.

2^ seduta della Conferenza

(Variante 6) Considerati i contenuti del punto di variante n. 6, come riportati negli elaborati ed illustrati durante la seduta di conferenza del 22/01/2019, non si ritiene necessario apportare modifiche/aggiornamenti al contributo trasmesso in data 09/11/2018 prot. PG.RE/2018/14854.

3) Risposta al Contributo ARPAE – SAC di Reggio Emilia

Si prende atto di quanto riportato nel contributo pervenuto il 9-11-2018 e di quanto espresso in sede della 2^ seduta della Conferenza di pianificazione.

4) Contributo Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione

1^ seduta della Conferenza

(Variante 1) Si comunica la necessità che le tavole del RUE aggiornate vengano acquisite e vengano identificate con il titolo "carta dei vincoli e tutela" per poter far parte sia degli elaborati del RUE che del PSC.

(Variante 2) Il vincolo di area boschiva si può eliminare se si dimostra che è stato fatto un errore nella revisione della Carta Forestale allegata al PTCP, effettuata nel 2005. Occorre quindi procedere con una valutazione dello stato vegetativo dell'area in quegli anni, utilizzando l'ortofoto del 2005 e tutto il materiale fotografico e documentale dell'epoca. Si conferma la necessità di procedere con questa indagine per tutte e tre le zone interessate dal vincolo.

2^ seduta della Conferenza

In merito ai punti di variante già esaminati, si conferma quanto espresso nella 1^ seduta della Conferenza di Pianificazione parere e si valuteranno le integrazioni in sede di variante adottata.

(Variante 6) Riguardo alla variante n. 6 di Rodogno, sentiti i chiarimenti esposti in Conferenza, si esprime parere favorevole alla proposta di variante a condizione che venga mantenuto l'impianto storico distributivo della frazione e che venga trasformato il minimo di area indispensabile per l'intervento.

4) Risposta al Contributo Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione

(Variante 1) Si accoglie la richiesta di identificare le tavole del RUE aggiornate con il titolo "Carta dei vincoli e tutela"

(Variante 2) Si accoglie la richiesta presentando tra gli elaborati della variante l'"Integrazione alla Relazione Forestale" che ha indagato tutte e tre le zone interessate dal vincolo.

(Variante 6) Si accoglie la richiesta reinserendo in centro storico il mappale 507 e precisando che la modifica proposta non interferisce con l'impianto storico distributivo del borgo.

5) Contributo dell'arch. Mattia Bonassisa - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara espresso in sede della 1^ seduta della Conferenza

(Variante 1): Chiede se vi erano nella carta dei vincoli anche tutele monumentali e archeologiche o aree a potenzialità archeologiche

(Variante 2): Chiede che il comune segnali alla Regione i nuovi confini delle aree boscate. Chiede di inviare a lui direttamente le nuove perimetrazioni via e-mail. Si farà carico direttamente di riportare le informazioni ai suoi colleghi. Inoltre chiede se nelle aree è presente il vincolo dei 150 mt dal limite demaniale dei corsi d'acqua.

(Variante 4): Chiede se si tratti di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.

5) Risposta al Contributo dell'arch Mattia Bonassisa - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

(Variante 1) Si precisa che tutti i vincoli del PTCP sono indicati nella carta dei vincoli

(Variante 2): Il comune si impegna ad inviare all'arch. Bonassisa le perimetrazioni modificate. Si precisa che il vincolo dei 150 metri non sussiste in quante le aree interessate dalla variante 2) sono interne al perimetro di centro abitato.

(Variante 4): Si precisa che non si tratta di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.

MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLE VARIANTI AL PSC

VARIANTE 1 – Territorio Comunale

Il PSC approvato e il RUE adottato sono stati elaborati antecedente all'entrata in vigore della L.R. 15/2013 per cui, in sede di approvazione del RUE, nel 2017, sono state inserite la "Carta unica del territorio e Tavola dei vincoli" e la "Scheda dei vincoli", previste quali documenti di legittimità degli strumenti urbanistici dall'art 51 della legge citata.

Tra gli elaborati del PSC vigente erano state redatte le tavole di PSC P2 nord e P2 sud a titolo "Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati" e le tavole P3 nord e P3 sud a titolo "Rispetti e limiti all'edificazione" che, in sede di approvazione del RUE, sono confluite rispettivamente all'interno della tavola P3.1 "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" e della tavola P3.2 "Carta dei vincoli: rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto".

Poiché le tavole dei vincoli del RUE sono più aggiornate rispetto a quelle del PSC, approvato pochi giorni dopo l'approvazione del PTCP 2010, si ritiene necessario stralciare i documenti più datati sia per evitare la duplicazione degli elaborati che per scongiurare incongruenze tra PSC, RUE e vincoli gravanti sul territorio.

A seguito di quanto sopra evidenziato, negli articoli delle NTA del PSC, si stralciano i riferimenti agli elaborati che vengono eliminati (PSC P2 nord e P2 sud a titolo "Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati" e le tavole P3 nord e P3 sud a titolo "Rispetti e limiti all'edificazione") e si riportano i riferimenti di quelli che vengono inseriti (P3.1 "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" e della tavola P3.2 "Carta dei vincoli: rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto")

Viene inoltre elencata tra gli elaborati del PSC l'Allegato "Scheda dei vincoli".

Oltra a quanto sopra evidenziato, si aggiornano i cartigli delle tavole P3.1 e P3.2 eliminando la dicitura "RUE", in quanto trattasi di elaborati costituenti sia il PSC che il RUE.

È stata inoltre rilevata la mancanza all'interno del documento "Scheda dei vincoli" del riferimento alle "Aree soggette a vincolo idrogeologico" che sono giustamente riportate graficamente nella Tavola dei vincoli per cui, conseguentemente, si integra l'Allegato "Scheda dei vincoli" inserendo il seguente paragrafo:

Aree soggette a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923 Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Le Autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre danno pubblico

VARIANTE 2 – Capoluogo (varie aree)

La variante interessa l'eliminazione del vincolo di Zona boscata in corrispondenza di alcuni terreni nei quali sono presenti orti, frutteti, giardini pubblici e privati che non possono essere considerati come area boscata, come è stato verificato nella relazione agronomica e nella relazione integrativa redatte dal Dott. Roberto Barbantini ai sensi dell'art. 38 del PTCP 2010, alle quali si rimanda.

Le aree sopra descritte sono da ascriversi al Codice CORINE cioè "Spazi ricoperti prevalentemente da vegetazione compresi nel tessuto urbano o associati ad edifici di interesse storico, anche al di fuori delle aree urbane. Ne fanno parte i parchi urbani di varia natura, le ville comunali, i giardini pubblici e privati".

Pertanto si ritiene che le aree oggetto della presente variante, non siano da censire come aree forestali o bosco, per mancanza dei requisiti di base come presenza di specie ed ecosistema e perché non sono tra quelle considerate come "bosco" dai D.lgs. 227/2001 e 34/2018, per mancanza dei requisiti di base.

In particolare l'area identificata dal n° 2 dalla Relazione agronomica, di proprietà pubblica, trattandosi del giardino di pertinenza del municipio e delle scuole medie, è in parte utilizzata come parcheggio e area gioco ed è stata già declassificata ad area urbana nella revisione della carta forestale della RER, non ancora ufficializzata, mentre rimane classificata come bosco in quella del PTCP.

Le aree identificate dal n° 1 e dal n° 3 dalla Relazione agronomica, sono caratterizzate dalla presenza di orti, giardini, frutteti, prati coperti in parte da arbusti da frutto (noccioli), piccoli e medi alberi da frutto associati, e nell'area n°3 anche da pioppi e salici posti in file sulla riva destra del Rio di Vetto.

Di seguito si riportano le perimetrazioni delle aree verificate come non boscate dalle Relazioni dell'agronomo:

AREA 1 – VIA DEI COLLI – PERIMETRO AREE NON BOSCATE

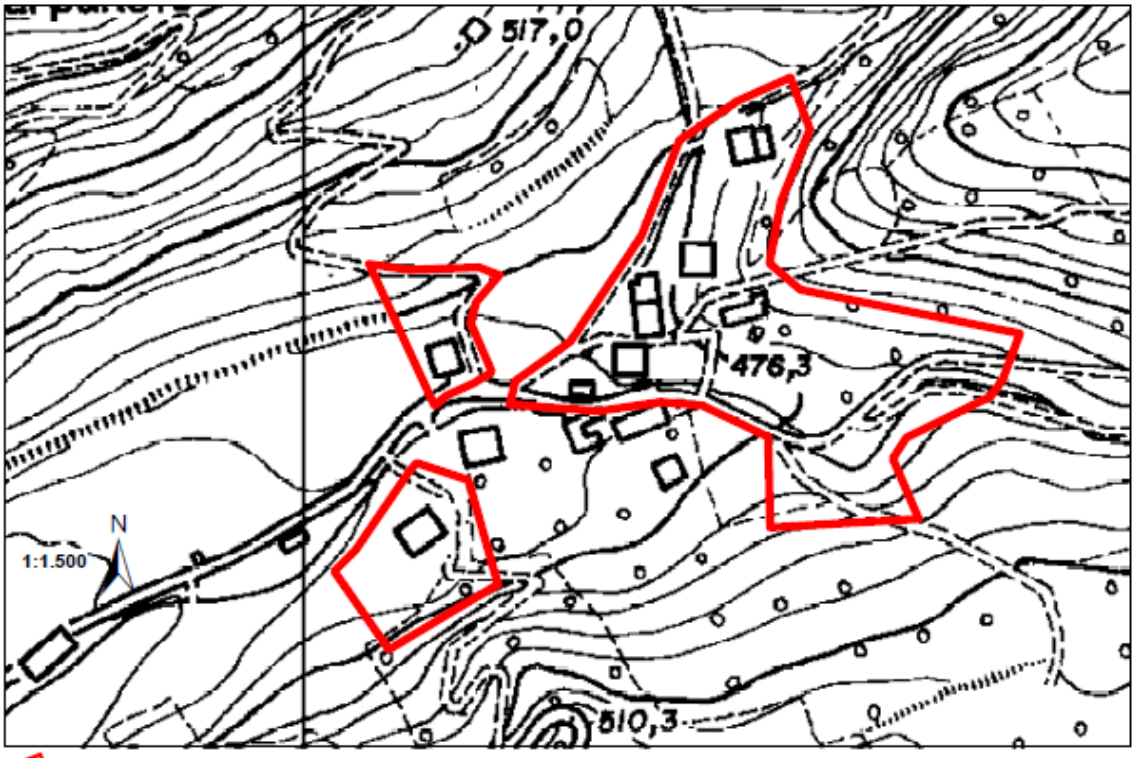

AREA 1 - SUPERFICI CHE RISULTANO NON BOSCATE MA CENSITE ERRONEAMENTE COME BOSCO DALLE CARTE FORESTALI (PROV. RE E RER)

AREA 2 – CENTRO DELL'ABITATO DI VETTO – PERIMETRO AREE NON BOSCATE

AREA 2 - SUPERFICIE CHE RISULTA NON BOSCATA MA CENSITA ERRONEAMENTE COME BOSCO DI ROVERELLA DALLA CARTA FORESTALE DEL PTCP

AREA 3 – VIA DELLA VALLE O DEL FONTANACCIO – PERIMETRO AREE NON BOSCATE

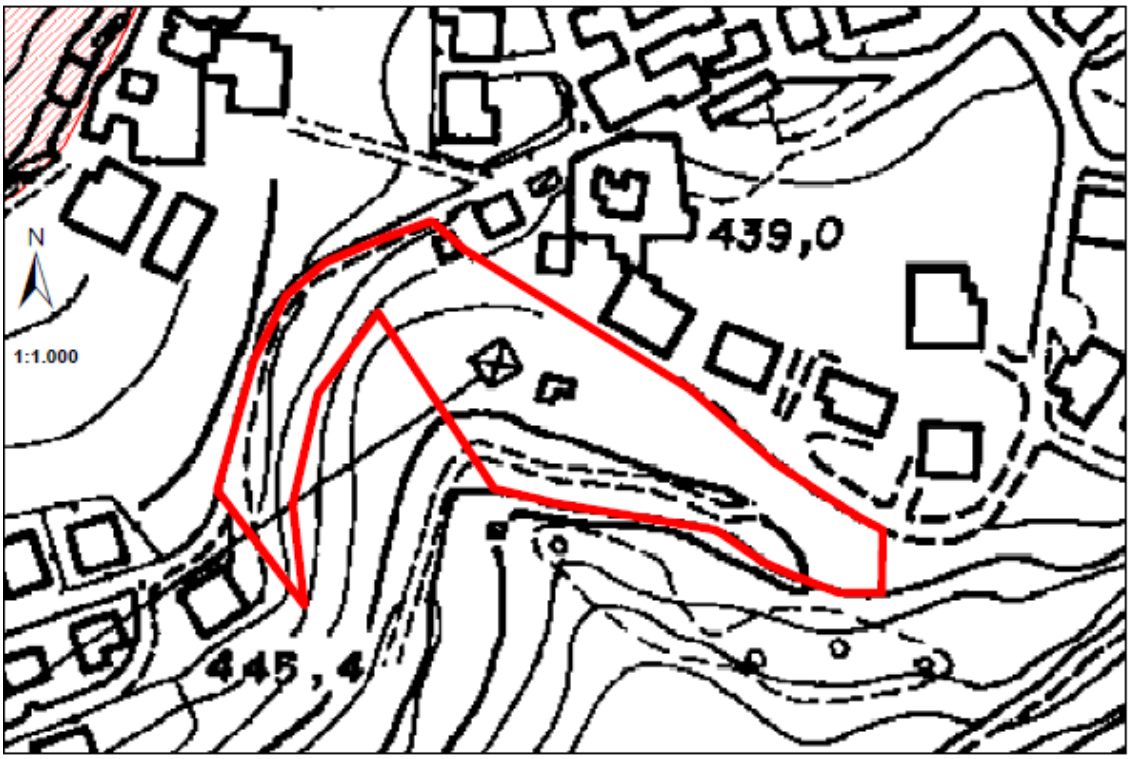

AREA 3 - SUPERFICIE CHE RISULTA NON BOSCATA MA CENSITA ERRONEAMENTE COME BOSCO DI CARPINO NERO SULLE CARTE FORESTALI

Dal punto di vista urbanistico la variante determina la modifica della "Carta dei vincoli P3.1" del RUE escludendo dalla

zona boscata le porzioni di aree che, dall'analisi dello stato di fatto, effettivamente non è corretto vengano classificate come boscate. Restano invariate le altre tavole del PSC.

AREA N° 1

ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC vigente – Ambiti e sistemi strutturali	ESTRATTO TAV. P3.1 RUE "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" vigente
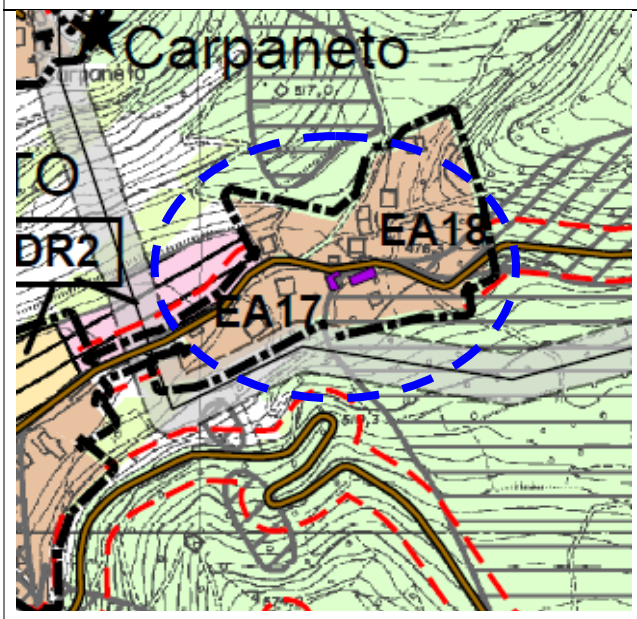	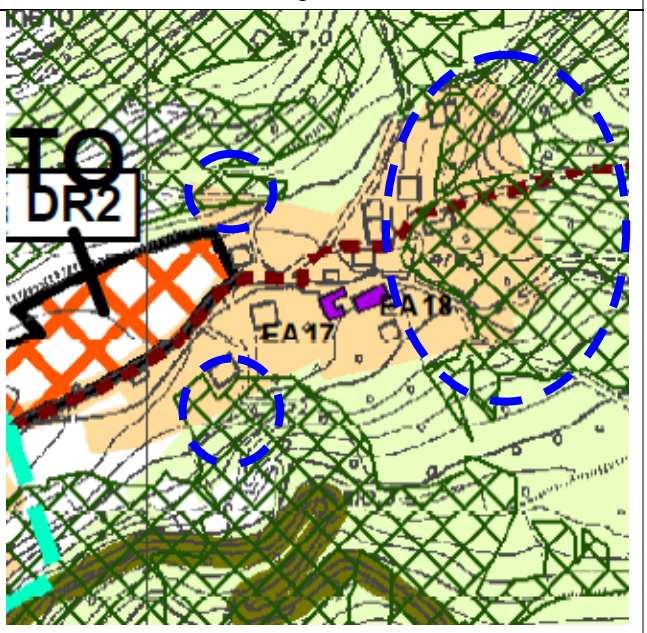

ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" modificata

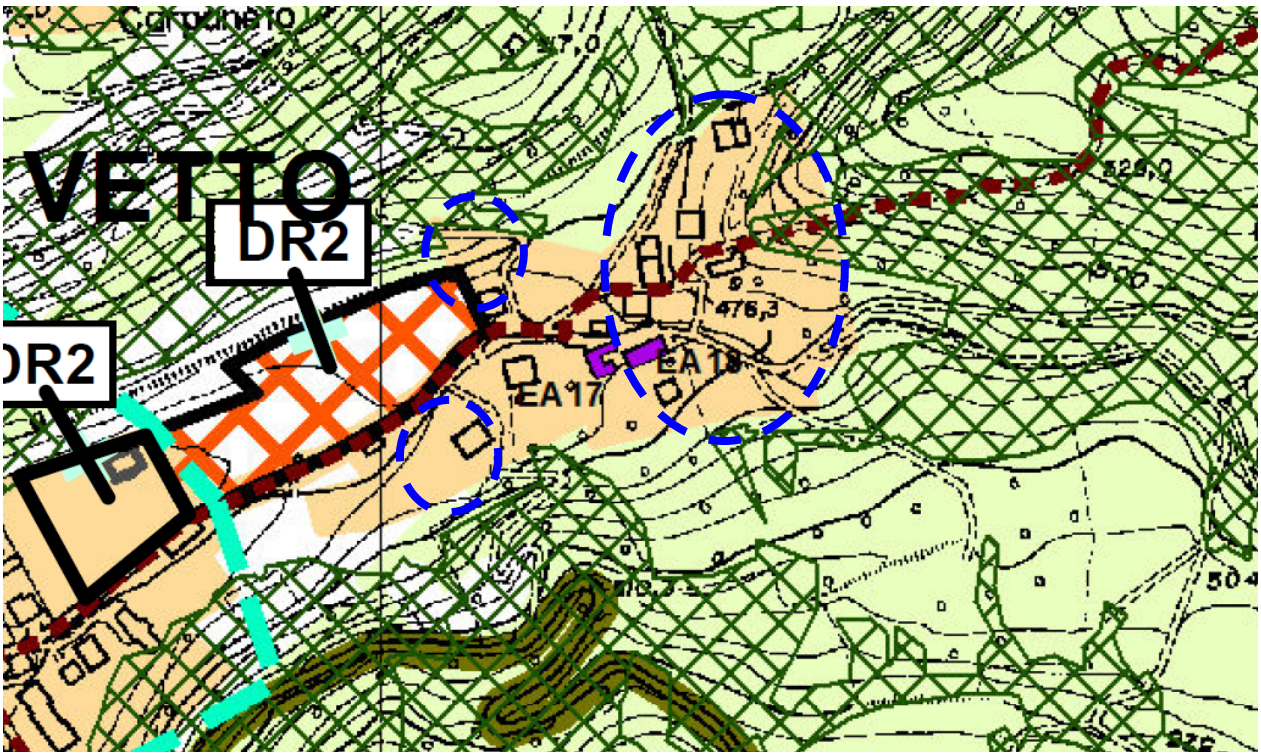

Conseguentemente alla modifica proposta al PSC occorre modificare le Tavole del RUE "P4.2 Pianificazione del territorio rurale" e P5.1 "Pianificazione del territorio consolidato – Capoluogo".

I terreni che si propone di escludere dal vincolo di area boscata riferiti all'AREA 1, nel RUE vengono riclassificati da "Sub ambito residenziale rado e aree verdi da tutelare", in parte a "Sub ambito urbano residenziale consolidato estensivo all'interno del territorio urbanizzato AC2", per MQ 1.300 (determinando un incremento del carico urbanistico residenziale di 1.300 mq x 0.35 mq/mq= 455 mq corrispondente a circa 5 Alloggi teorici) e in parte a "Sub ambito urbano AC1 residenziale consolidato all'interno del T.U." per MQ 520 (determinando un incremento del carico urbanistico residenziale di 520 mq x 0.45 mq/mq= 234 mq corrispondente a circa 2 Alloggi teorici).

Per le caratteristiche particolarmente scoscese dei terreni e per le esigenze delle proprietà degli stessi, si precisa che saranno effettuati solamente piccoli interventi di ampliamento degli edifici esistenti.

Di seguito si riporta lo stralcio della tavola del RUE 5.1 per evidenziare le modifiche proposte.

ESTRATTO TAV. RUE P5.1 vigente	ESTRATTO TAV. RUE P5.1 modificata
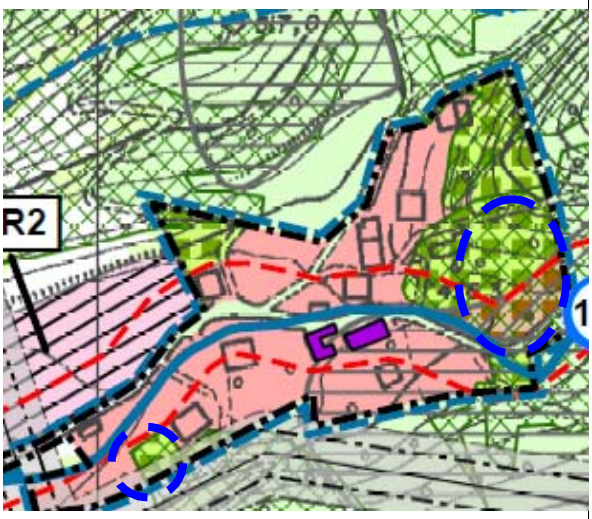	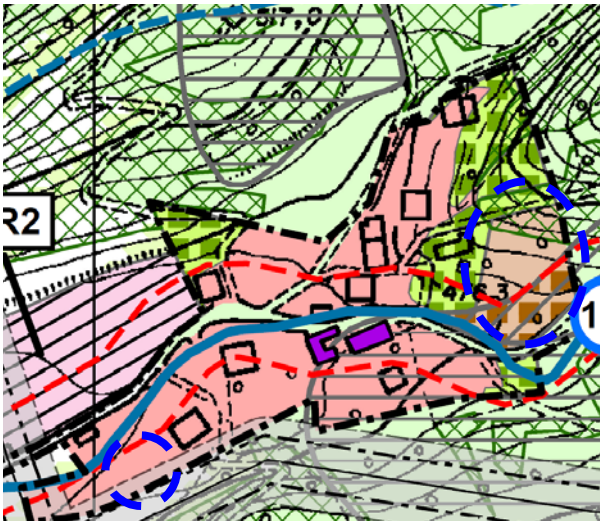

Come risulta dagli estratti delle tavole delle tutele e dei vincoli, l'area di variante è interessata dai vincoli sovraordinati riconducibili alla viabilità storica, alla tutela delle Rocce magazzino, al vincolo idrogeologico ed inoltre ricade all'interno della Fascia laterale di 150 m dalle Acque Pubbliche del Rio di Vetto, per cui futuri eventuali interventi edificatori che ricadano nei casi di legge dovranno ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli: rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto" vigente
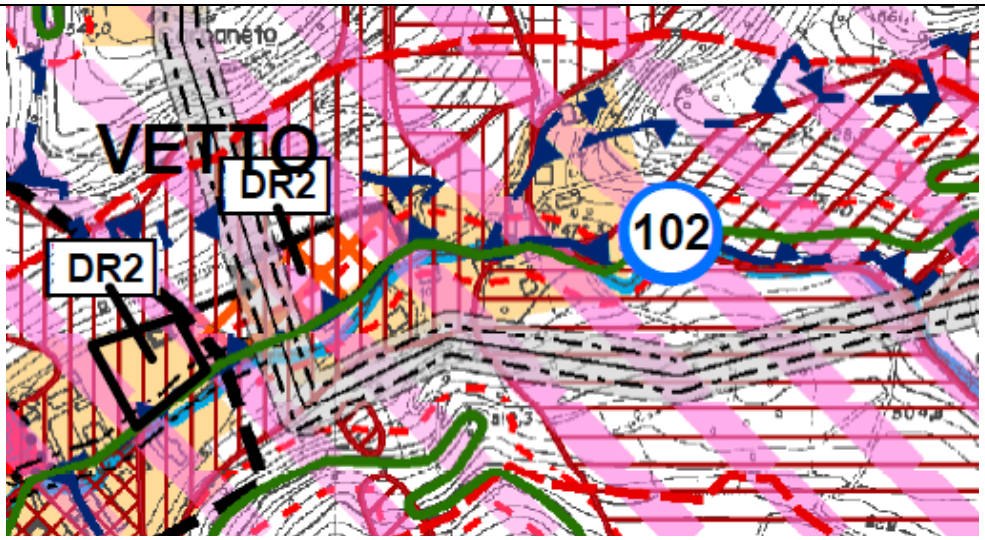

SCHEDA DEI VINCOLI	
Zona di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare – montano: Rocce Magazzino	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano: sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dall'art. 84 del PTCP fatte comunque salve le disposizioni delle norme del PTA
Fascia laterale di 150 m dalle Acque Pubbliche: Rio di Vetto	AREE TUTELATE PER LEGGE Parte III del D. Lgs.42/2004 - Art. 142 lett. c - Aree tutelate per legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"): Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica nei casi di legge. Le Fasce laterali di 150 m. dalle acque pubbliche sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC e del RUE, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti
Aree soggette a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923 Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Le Autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre danno pubblico
Sistema forestale e boschivo di cui si richiede lo stralcio	AREE TUTELATE PER LEGGE (Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.142 lett. g - Aree tutelate per legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"): Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica nei casi di legge. Recepimento del D.Lgs. 227/2001.

	Recepimento del PTCP 2010 (artt. 36 e 38 PTCP)
Viabilità storica	Recepimento del PTCP 2010 (art. 51 PTCP) e integrazione con viabilità storica di livello comunale. La Viabilità storica è soggetta a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC e del RUE

AREA N° 2

La variante interessa lo stralcio dell'area boscata e nessuna modifica alla classificazione degli ambiti edificati del PSC e del RUE.

ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC vigente – Ambiti e sistemi strutturali	ESTRATTO TAV. P3.1 RUE "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" vigente
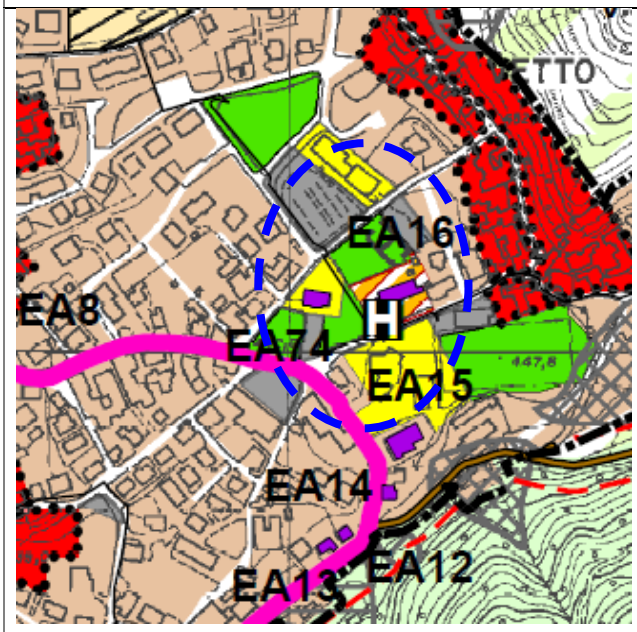	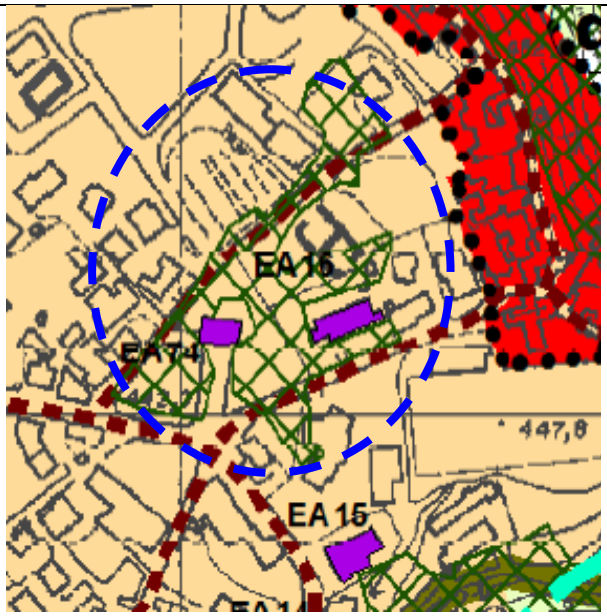

ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" modificata

Come per il PSC anche nelle Tavole RUE “P4.2 Pianificazione del territorio rurale” e P5.1 “Pianificazione del territorio consolidato – Capoluogo”; si elimina la grafia di bosco senza modificare la classificazione degli ambiti edificati e destinati a dotazioni territoriali.

ESTRATTO TAV. RUE P5.1 vigente	ESTRATTO TAV. RUE P5.1 modificata
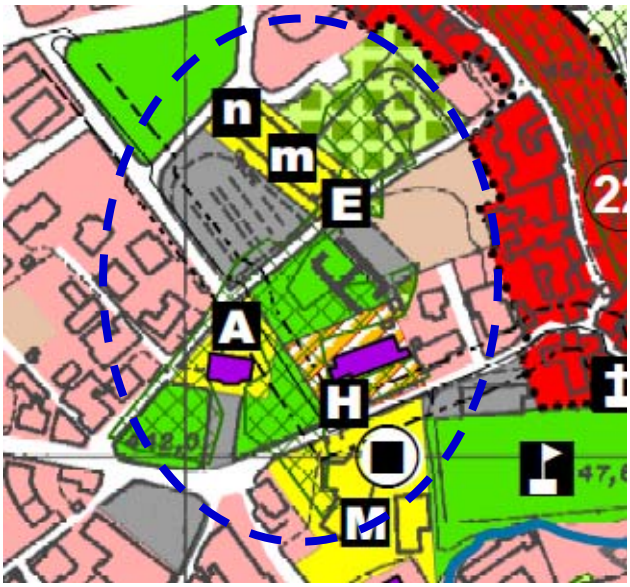	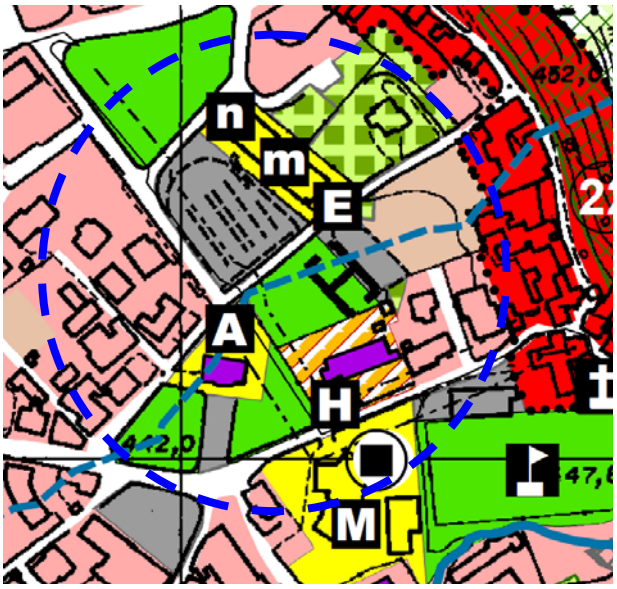

Dagli estratti delle tavole delle tutele e dei vincoli, risulta che l’area di variante è interessata dai seguenti vincoli sovraordinati: tutela delle Rocce magazzino, vincolo idrogeologico ed inoltre in parte ricade all’interno della Fascia laterale di 150 m dalle Acque Pubbliche del Rio di Vetto, per cui eventuali futuri interventi edificatori dovranno ottenere nei casi di legge l'autorizzazione paesaggistica.

ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli. rispetti e limiti all’edificazione – Risorse idriche e dissesto” vigente
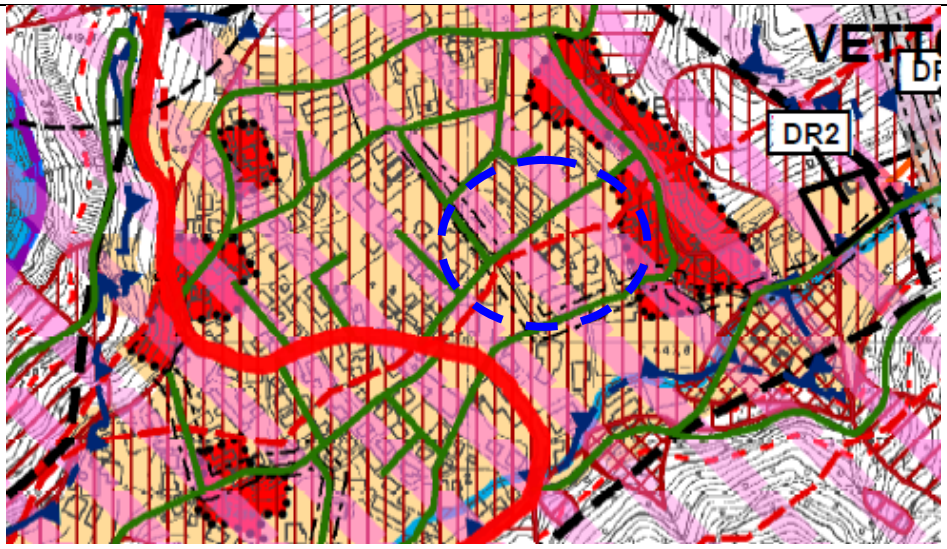

SCHEDA DEI VINCOLI	
Zona di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare – montano: Rocce Magazzino	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano: sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dall'art. 84 del PTCP fatte comunque salve le disposizioni delle norme del PTA
Fascia laterale di 150 m dalle Acque Pubbliche: Rio di Vetto (in parte)	AREE TUTELATE PER LEGGE Parte III del D. Lgs.42/2004 - Art. 142 lett. c - Aree tutelate per legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"): Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica nei casi di legge. Le Fasce laterali di 150 m. dalle acque pubbliche sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC e del RUE, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti
Aree soggette a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923. Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Le Autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre danno pubblico
Sistema forestale e boschivo di cui si richiede lo stralcio	AREE TUTELATE PER LEGGE (Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.142 lett. g - Aree tutelate per legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"): Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica nei casi di legge. Recepimento del D.Lgs. 227/2001. Recepimento del PTCP 2010 (artt. 36 e 38 PTCP)

AREA N° 3

Anche per questa area, ad esclusione dello stralcio della zona boscata, le tavole del PSC restano invariate.

ESTRATTO TAV. P1 sud PSC vigente – Ambiti e sistemi strutturali	ESTRATTO TAV. P3.1 RUE "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" vigente
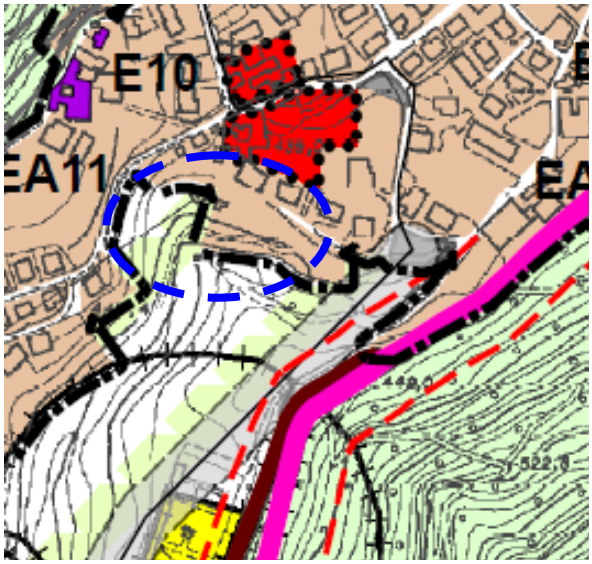	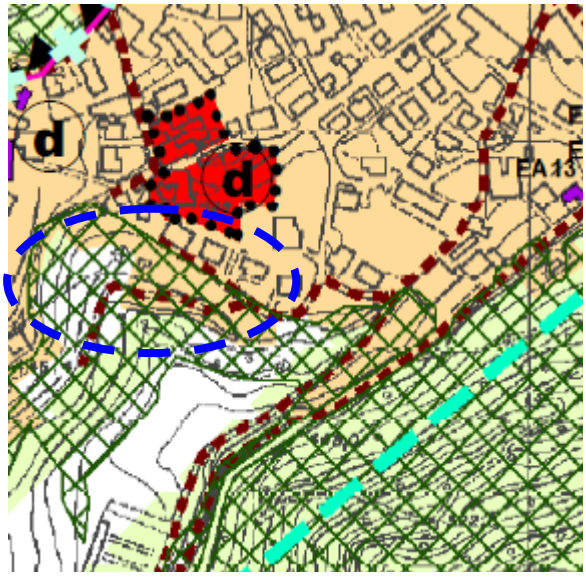

ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" modificata
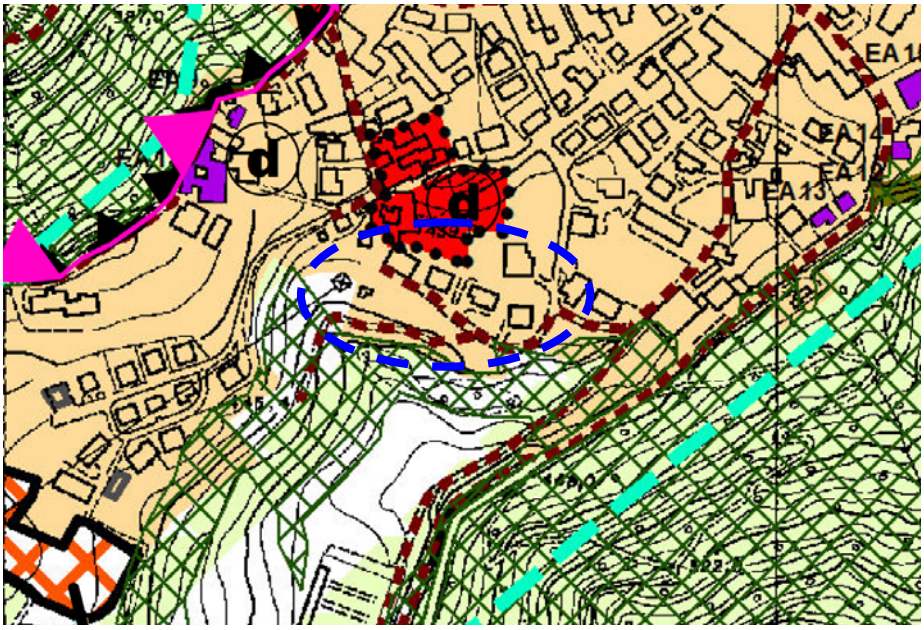

Nel RUE l'area viene riclassificata da "Sub ambito residenziale rado e aree verdi da tutelare" in parte a "Sub ambito urbano residenziale consolidato estensivo all'interno del territorio urbanizzato AC2", per MQ 2.330, determinando un incremento del carico urbanistico residenziale di 2.330 mq x 0.35 mq/mq= 815 mq corrispondente a circa 8 Alloggi teorici e in parte a "Sub ambito urbano AC1 residenziale consolidato all'interno del T.U." per MQ 610 (determinando un incremento del carico urbanistico residenziale di 610 mq x 0.45 mq/mq= 274 mq corrispondente a circa 3 Alloggi teorici).

Si precisa che per le esigenze delle proprietà, saranno realizzati al massimo 1 o 2 alloggi.

Si rende quindi necessario modificare le Tavole RUE “P4.2 Pianificazione del territorio rurale” e P5.1 “Pianificazione del territorio consolidato – Capoluogo”; della seconda si riporta di seguito lo stralcio

ESTRATTO TAV. RUE P5.1 vigente	ESTRATTO TAV. RUE P5.1 modificata
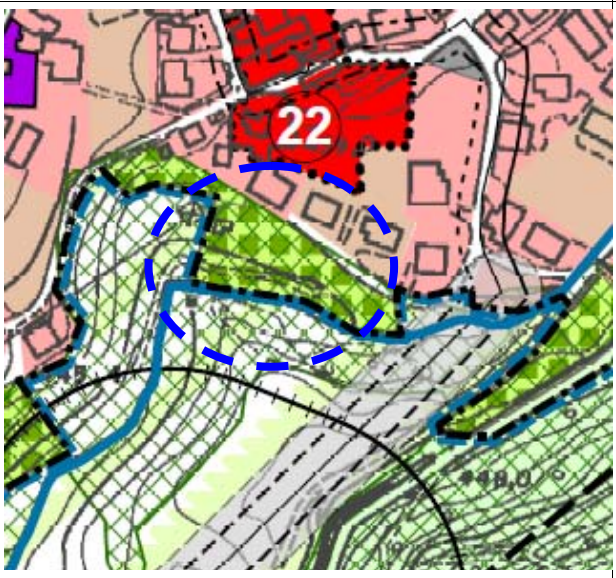	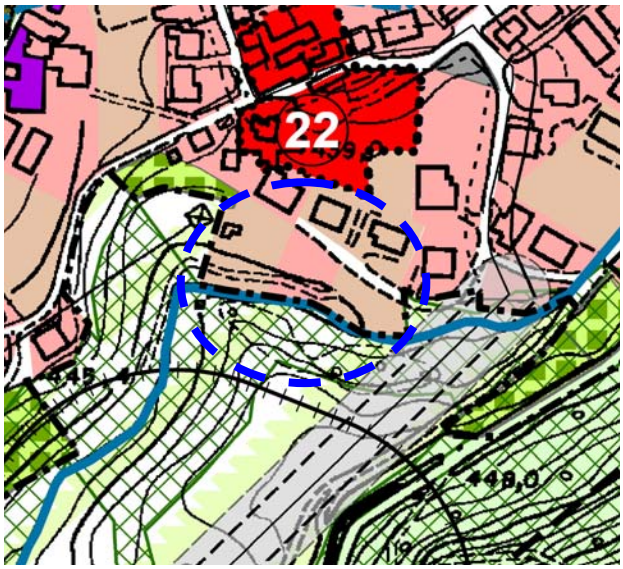

L’area di variante è interessata dai vincoli sovraordinati relativi alla viabilità storica, alla tutela delle Rocce magazzino, al vincolo idrogeologico ed inoltre ricade all’interno della Fascia laterale di 150 m dalle Acque Pubbliche del Rio di Vetto, per cui futuri eventuali interventi edificatori che ricadano nei casi di legge dovranno ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli. rispetti e limiti all’edificazione – Risorse idriche e dissesto” vigente
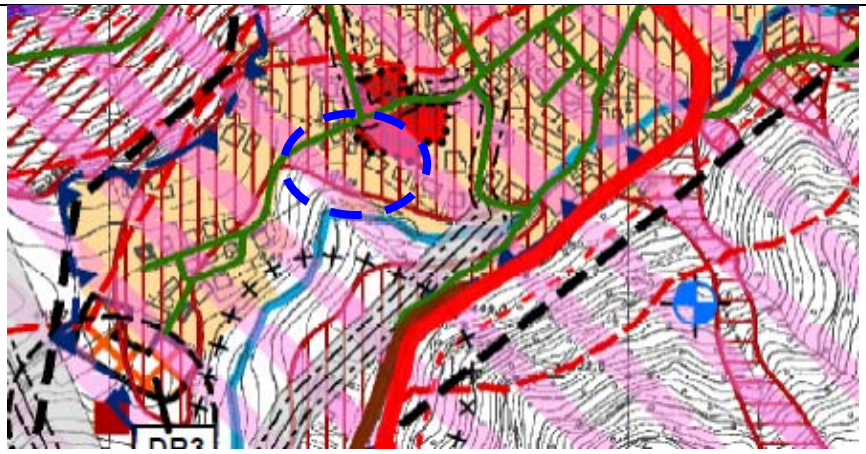

SCHEDA DEI VINCOLI	
Zona di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare – montano: Rocce Magazzino	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano: sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dall'art. 84 del PTCP fatte comunque salve le disposizioni delle norme del PTA
Fascia laterale di 150 m dalle Acque Pubbliche: Rio di Vetto	AREE TUTELATE PER LEGGE Parte III del D. Lgs.42/2004 - Art. 142 lett. c - Aree tutelate per legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"): Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica nei casi di legge. Le Fasce laterali di 150 m. dalle acque pubbliche sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC e del RUE, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti
Aree soggette a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923. Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Le Autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre danno pubblico
Sistema forestale e boschivo di cui si richiede lo stralcio	AREE TUTELATE PER LEGGE (Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.142 lett. g - Aree tutelate per legge (recepite da L. 431/1985 cd. "Legge Galasso"): Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica nei casi di legge. Recepimento del D.Lgs. 227/2001. Recepimento del PTCP 2010 (artt. 36 e 38 PTCP)
Viabilità storica	Recepimento del PTCP 2010 (art. 51 PTCP) e integrazione con viabilità storica di livello comunale. La Viabilità storica è soggetta a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC e del RUE

VARIANTE 3– Legoreccio

La variante, direttamente richiesta dall'Amministrazione comunale, comporta la riclassificazione da zona per dotazioni territoriali "ex scuola elementare" ad Ambito residenziale consolidato all'interno del T.U. per 1.200 mq, a riconoscimento dello stato di fatto in essere, in quanto l'immobile è stato alienato dal comune già diversi anni fa e da allora è adibito ad abitazione.

ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC vigente – Ambiti e sistemi strutturali	ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC modificata – Ambiti e sistemi strutturali
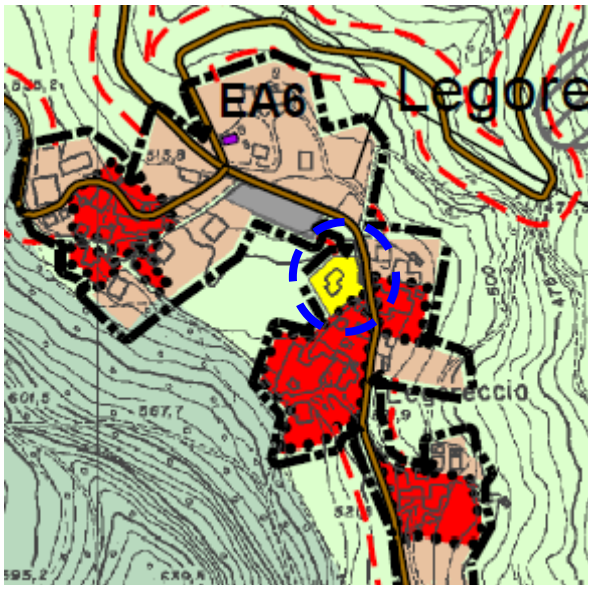	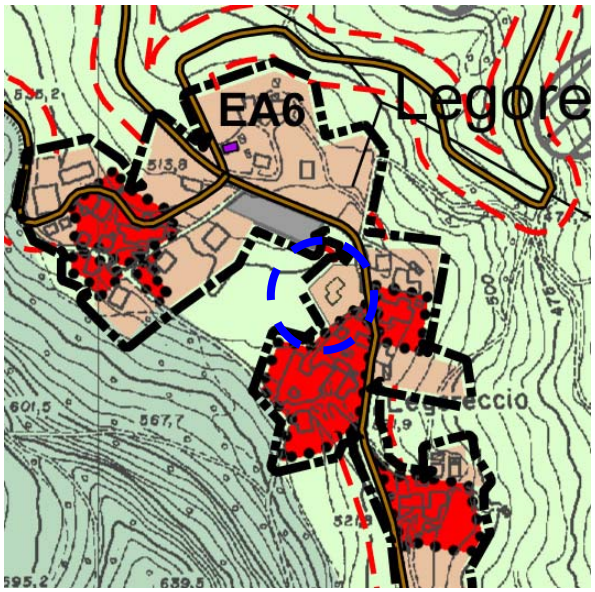

Nella tavola di RUE "P4.3 Pianificazione del territorio rurale" di cui si riporta di seguito uno stralcio, l'area da "Dotazioni territoriali di rilievo comunale" viene riclassificata in "Sub ambito urbano residenziale consolidato estensivo all'interno del territorio urbanizzato AC2", senza che questo determini ulteriore aumento del carico urbanistico residenziale trattandosi di adeguamento ad uno stato di fatto in essere.

ESTRATTO TAV. RUE – P4.3 Pianificazione del territorio rurale vigente	ESTRATTO TAV. RUE – P4.3 Pianificazione del territorio rurale modificata
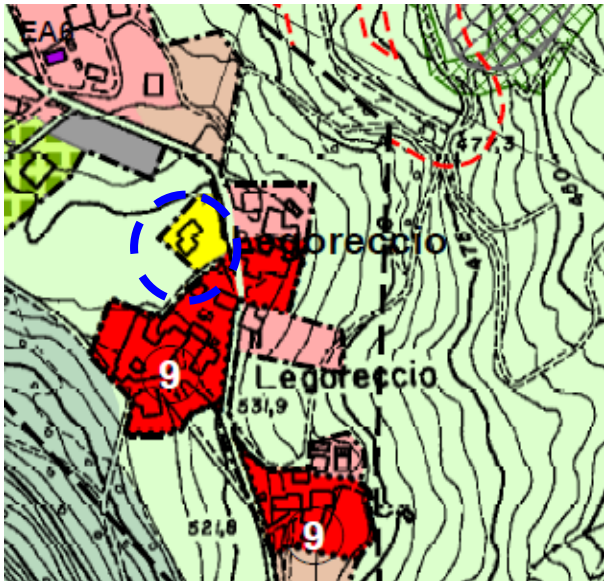	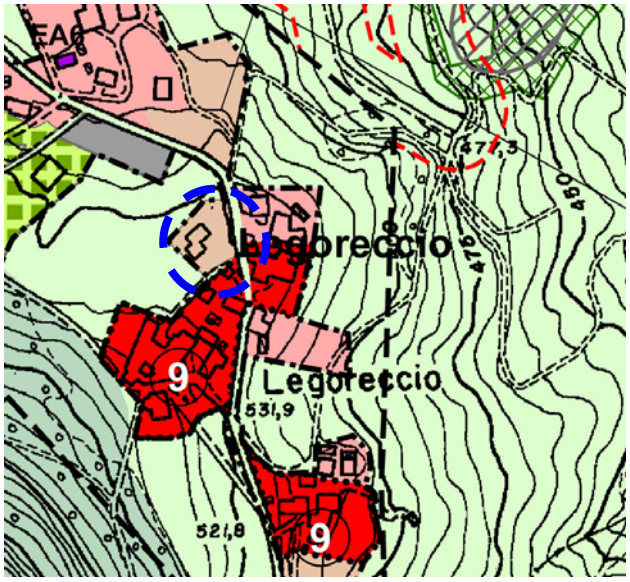

La variante proposta non determina modifiche alle tavole dei vincoli.

ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli “Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali” vigente

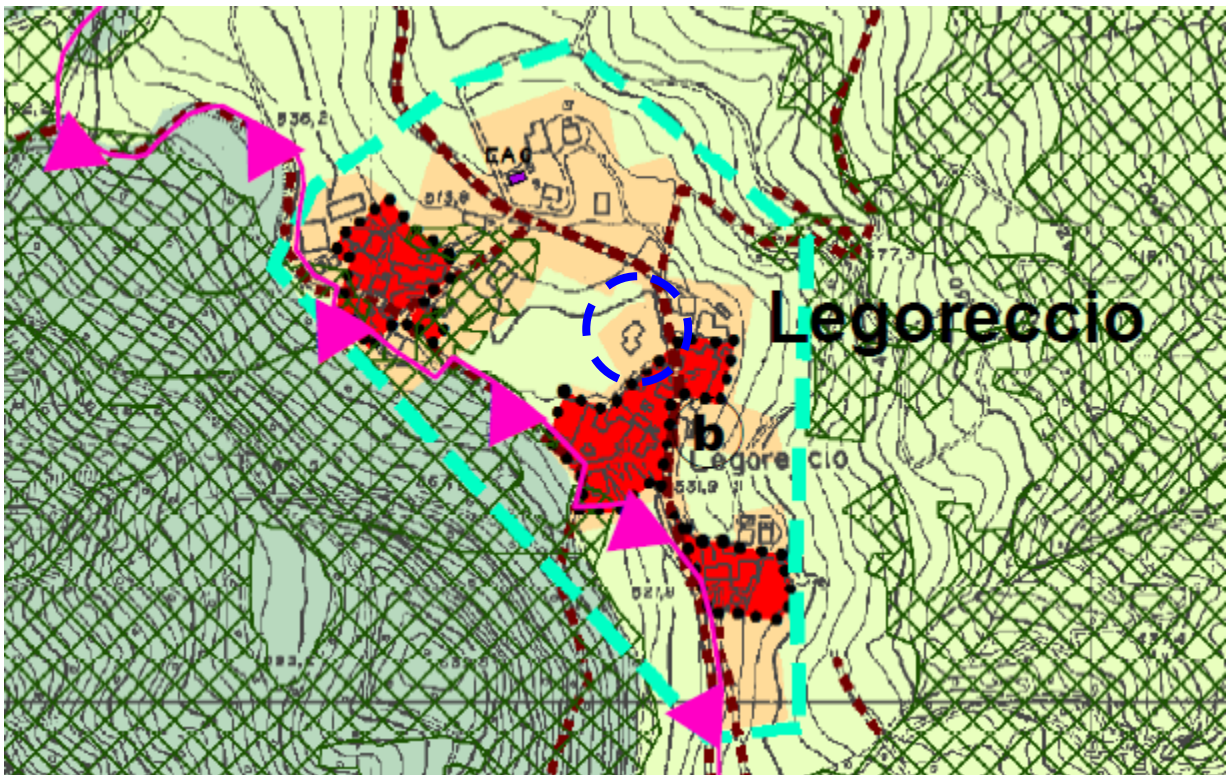

ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli, rispetti e limiti all’edificazione – Risorse idriche e dissesto” vigente

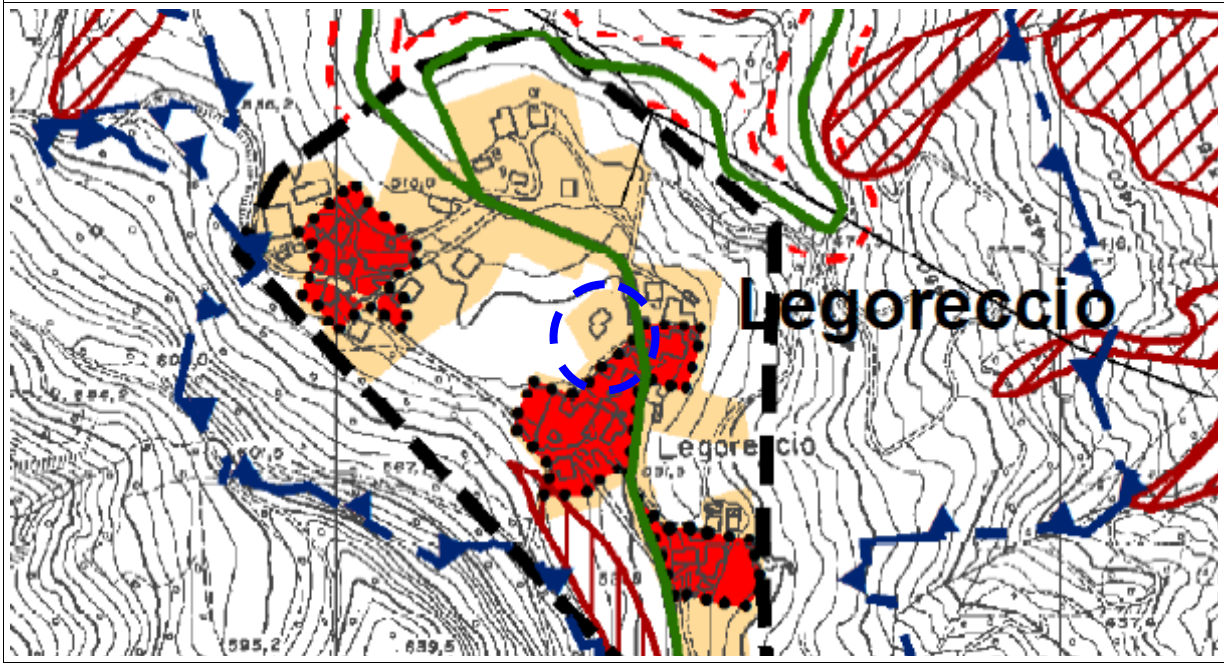

SCHEDA DEI VINCOLI	
Aree soggette a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923 Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Le Autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre danno pubblico
Viabilità storica	Recepimento del PTCP 2010 (art. 51 PTCP) e integrazione con viabilità storica di livello comunale. La Viabilità storica è soggetta a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC e del RUE

VARIANTE 4 Prà del Lago

Si tratta di una variante che riguarda un fabbricato presente nella mappa storica di primo impianto, che è stato catalogato nel PSC e nel RUE come "EA" - Edificio di valore ambientale identificato dalla Scheda Operativa per il recupero degli edifici di valore storico- culturale-testimoniale N. 77- soggetto alla categoria di intervento della "Ristrutturazione Edilizia con Vincolo Conservativo (REC)".

Negli anni '90, a seguito di regolare titolo abilitativo, il fabbricato è stato oggetto di un intervento di demolizione dell'ex edificio rurale ad uso di stalla e di ricostruzione e ampliamento della parte adibita a residenza che ne ha stravolto l'impianto planivolumetrico originario e le caratteristiche architettoniche, come si può notare dal raffronto tra il catasto storico con quello attuale e dalle fotografie di seguito riportate.

L'aver sottoposto a vincolo di valore ambientale l'edificio, è dovuto ad un errore di valutazione compiuto in sede di indagine del Quadro Conoscitivo che, con la presente variante, si propone di correggere eliminando dal volume a titolo RUE – P2 "Schede operative della conservazione per il recupero degli edifici di valore storico-culturale-testimoniale", la scheda n°77 e stralciando dalla cartografia di PSC e di RUE il riferimento alla stessa (EA77).

ESTRATTO Catasto attuale	ESTRATTO catasto storico

ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC– Ambiti e sistemi strutturali - vigente	ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC – Ambiti e sistemi strutturali - modificata
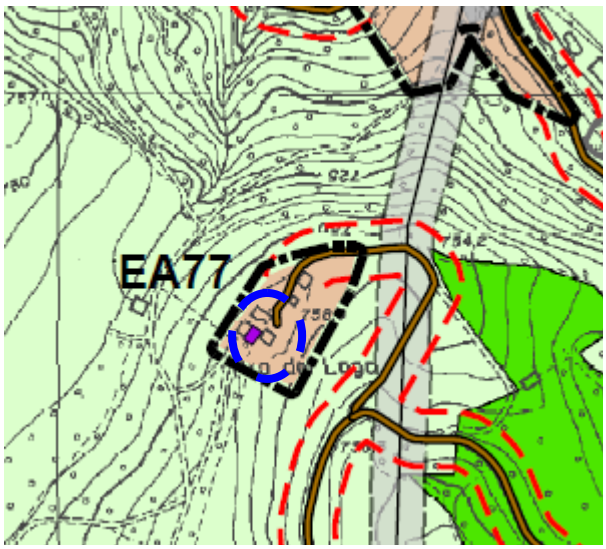	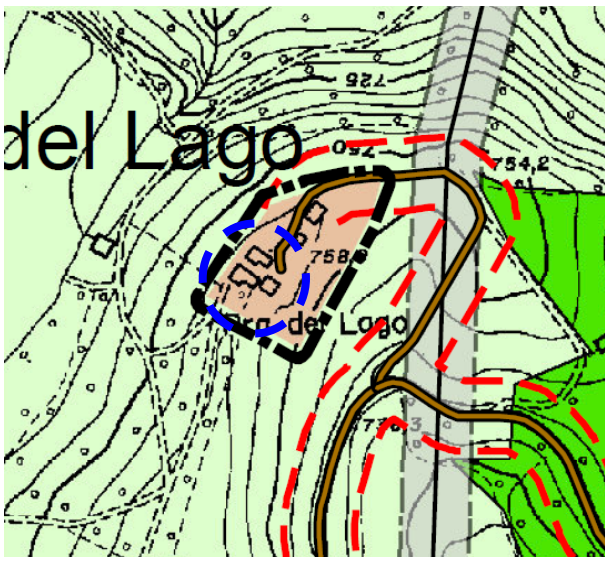
ESTRATTO TAV. RUE – P4.3 Pianificazione del territorio rurale - vigente	ESTRATTO TAV. RUE – P4.3 Pianificazione del territorio rurale- modificata
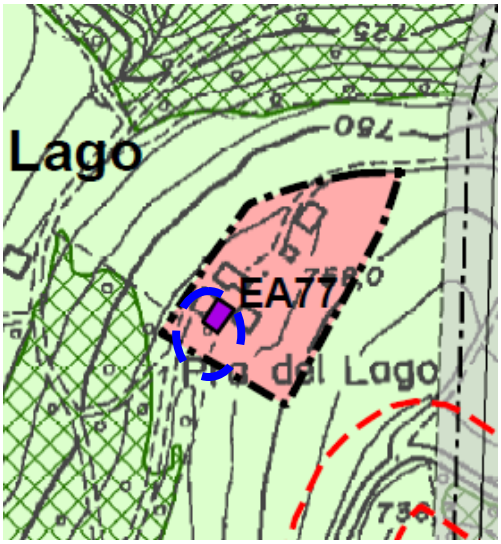	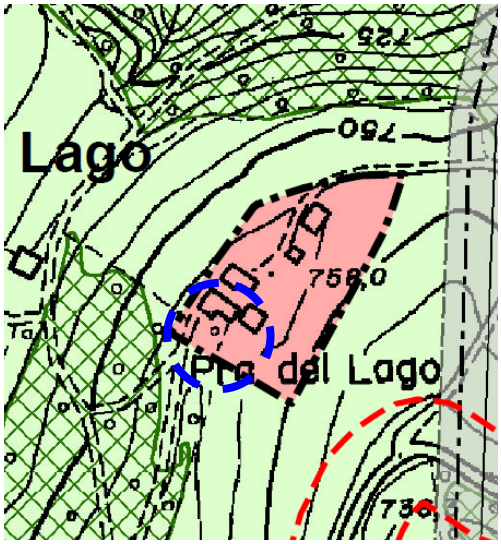

La variante proposta determina la modifica alla tavola dei vincoli P3.1, mentre resta invariata la tavola dei vincoli P3.2

ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" vigente	ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" - modificata

ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli, rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto" vigente

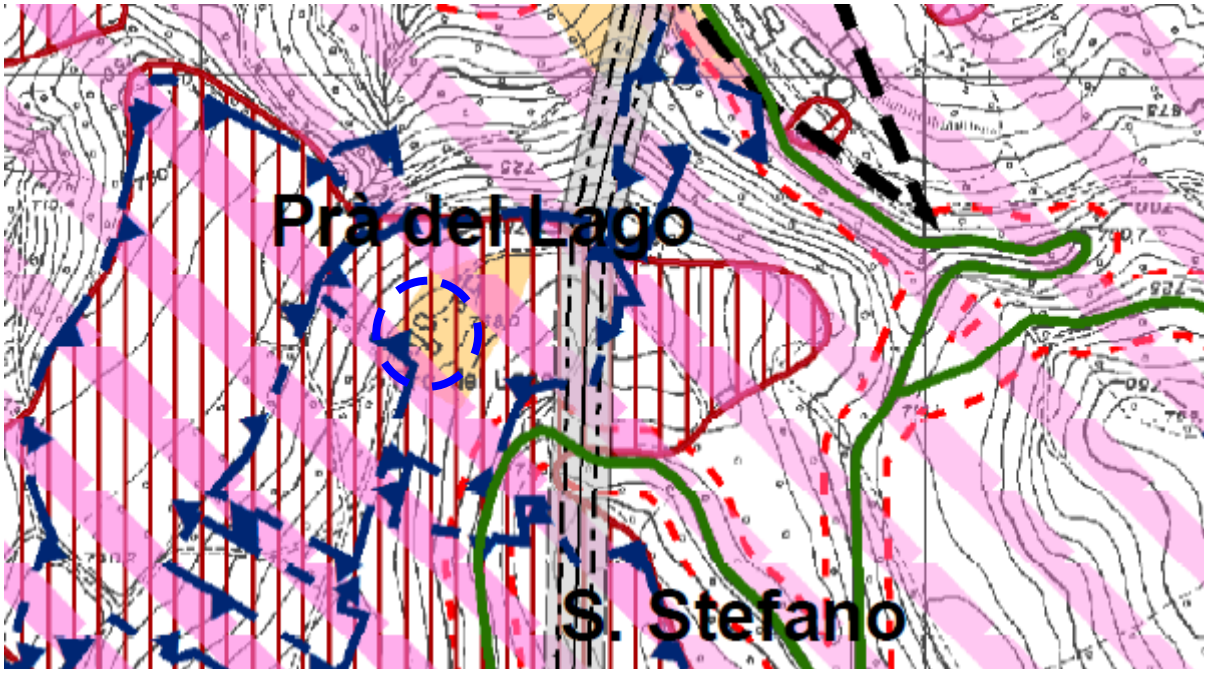

SCHEDA DEI VINCOLI	
Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale	Recepimento del PTCP 2010 (art. 42 PTCP) integrato dagli Ambiti Agricoli di interesse paesaggistico – ambientale del PSC. Aree con caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. Mostrano compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) di

	particolare riconoscibilità. Le Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PTCP e del PSC
Zona di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare – montano: Rocce Magazzino	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano: sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dall'art. 84 del PTCP fatte comunque salve le disposizioni delle norme del PTA
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – (frane stabilizzate)	Recepimento del PTCP 2010 (con valore di P.A.I dell'Autorità di Bacino del Po), approfondimento ed integrazione dell'indagine geomorfologica a livello comunale (art. 59 PTCP). Strategie di prevenzione dal rischio idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di mitigazione degli effetti che causano l'instabilità dei terreni, proponendosi obiettivi di vincolo alla nuova edificazione e di limitazione delle trasformazioni colturali che possono aggravare le condizioni di dissesto incentivando, di contro, tecniche colturali in grado di assicurare la manutenzione delle opere di difesa e l'attenuazione del rischio idrogeologico. Le Frane Stabilizzate - Fs sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del RUE e del PSC.

VARIANTE 5 Cesola (RUE)

La presente variante, che interessa solamente la cartografia del RUE, si rende necessaria per eliminare un errore materiale di retinatura in corrispondenza di un terreno localizzato nella frazione di Cesola che è stato classificato in Sub ambito AC6 residenziale con limitazione alle trasformazioni, benchè non ricada su frana attiva, e che quindi si ritiene opportuno riclassificare in Sub ambito AC5 residenziale rado e aree verdi da tutelare per una superficie di circa 2500 mq. Rispetto al Documento Preliminare è stata stralciata la piccola porzione di lotto che ricadeva in frana.

La variante non determina incrementi della potenzialità edificatoria del RUE in quanto è frutto di un errore riportato nella cartografia del piano vigente.

ESTRATTO TAV. RUE – P4.5 Pianificazione del territorio rurale vigente	ESTRATTO TAV. RUE – P4.5 Pianificazione del territorio rurale modificata
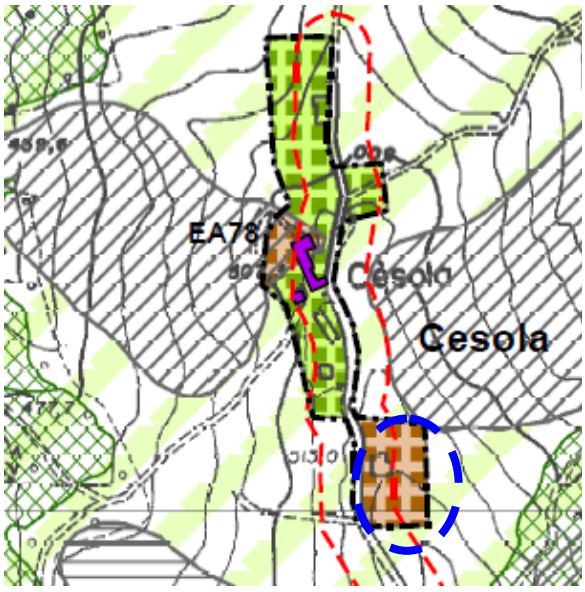	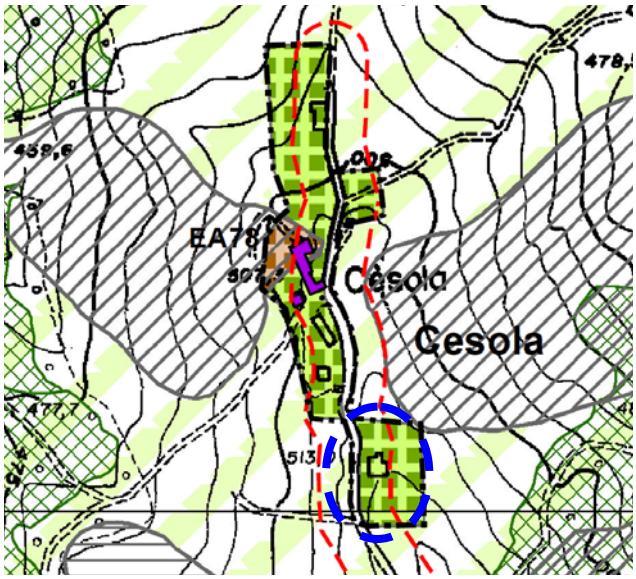

ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli “Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali” vigente
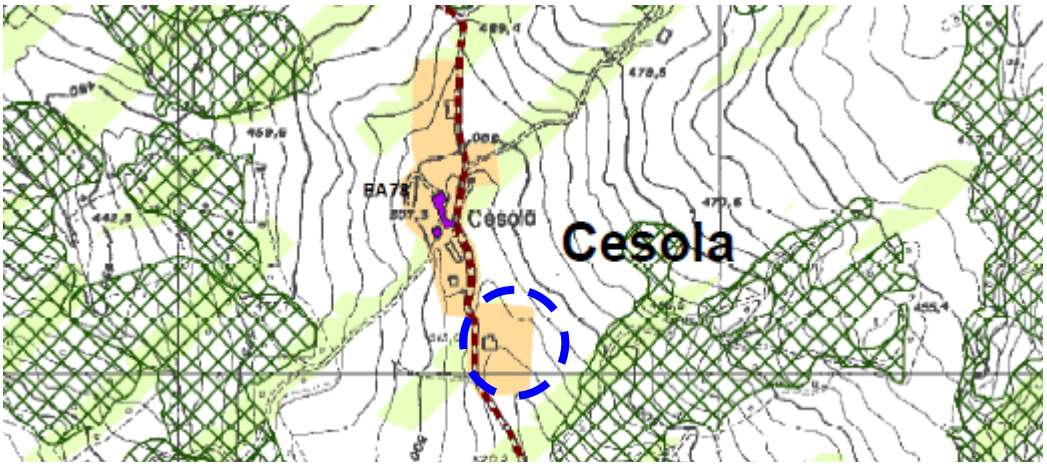

ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli: rispetti e limiti all’edificazione – Risorse idriche e dissesto” vigente
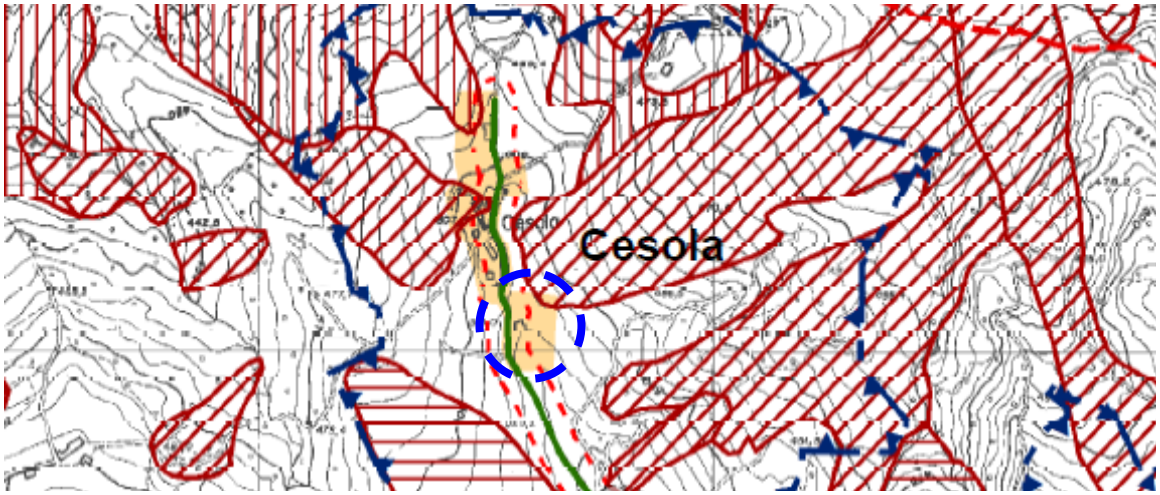

SCHEDA DEI VINCOLI	
Aree soggette a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923 Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Le Autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre danno pubblico

Viabilità storica	Recepimento del PTCP 2010 (art. 51 PTCP). Tutela e salvaguardia dei tracciati viabilistici storici attraverso la manutenzione e conservazione delle attuali caratteristiche (sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio), la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio vegetale connesso alla sede stradale. La Viabilità storica è soggetta a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PTCP e del PSC.

VARIANTE 6 Rodogno

La variante interessa l'esclusione dal perimetro di Nucleo storico delle aree di pertinenza di un fabbricato residenziale e dei relativi annessi, realizzati tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso ed in parte ristrutturati nel 2005 ad uso abitativo (precedentemente il fabbricato individuato con il numero 3 nella mappa catastale attuale di seguito riportata, era destinato al piano terra a garage e al piano primo ad allevamento di polli).

Fotografia scattata prima della ristrutturazione	Fotografia scattata dopo la ristrutturazione

Nella mappa catastale storica si evidenzia che i mappali attualmente identificati dai n' 267-240 parte -508 e 509 erano inedificati e non relazionati con il nucleo di antico impianto ed inoltre anche la viabilità ubicata ad est degli immobili oggetto della variante è stata costruita negli anni '60.

Per quanto sopra evidenziato si propone di classificare le aree oggetto di variante in ambito residenziale consolidato all'interno del territorio urbanizzato nel PSC, e nel RUE in Sub ambito AC5 residenziale rado e aree verdi da tutelare per una superficie di circa 750 mq. in quanto trattasi di terreni originariamente non integrati con il borgo di antico impianto.

Rispetto al Documento Preliminare è stato mantenuto in centro storico il mappale 507.

La modifica proposta non determina incremento di alloggi.

ESTRATTO Catasto attuale	ESTRATTO catasto storico
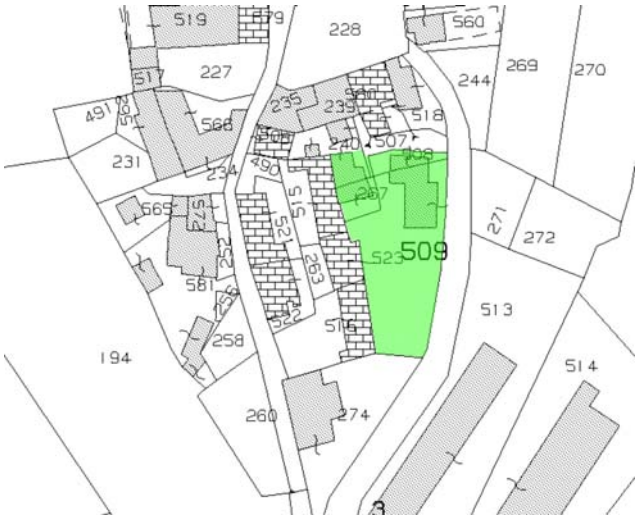	

ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC– Ambiti e sistemi strutturali - vigente	ESTRATTO TAV. P1 sud del PSC – Ambiti e sistemi strutturali - modificata
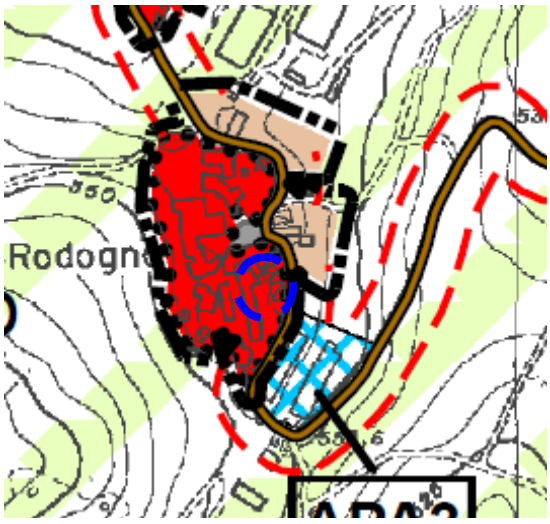	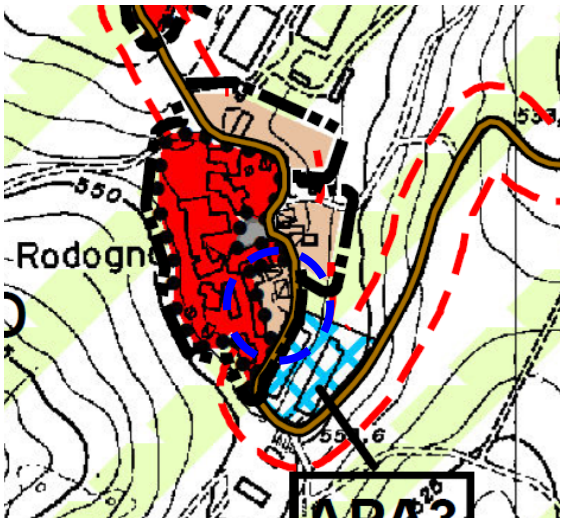

ESTRATTO TAV. RUE – P4.5 Pianificazione del territorio rurale - vigente	ESTRATTO TAV. RUE – P4.5 Pianificazione del territorio rurale- modificata
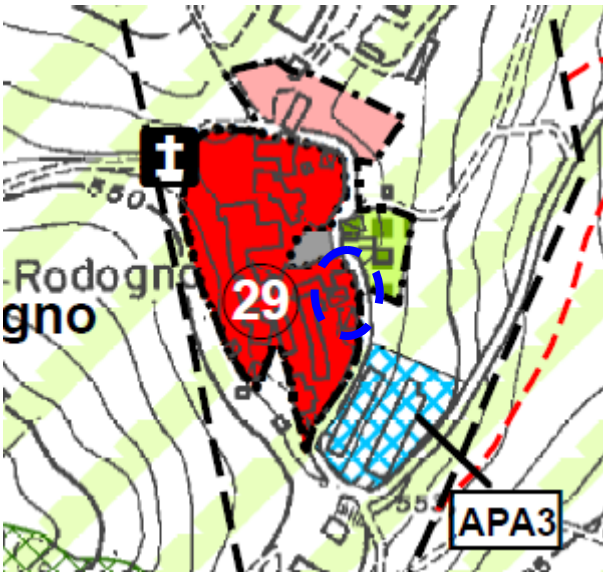	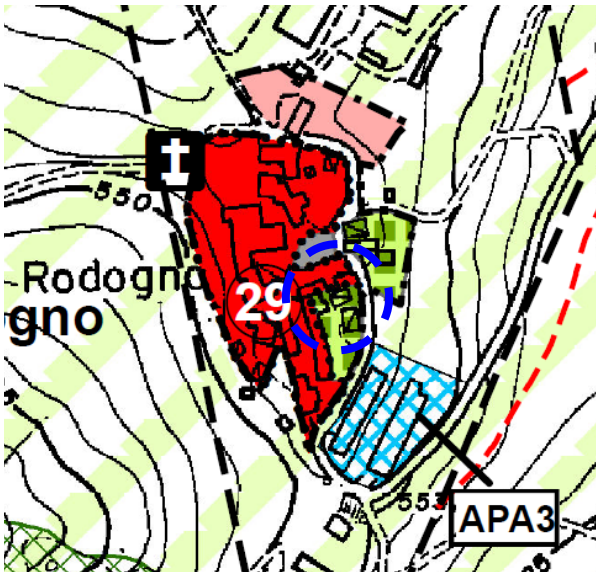

ESTRATTO TAV. RUE – P1 Disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico - vigente	ESTRATTO TAV. RUE – P1 Disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico - modificata

La variante proposta determina la modifica alle tavole dei vincoli P3.1 e P3.2 per modificare il perimetro del nucleo storico di Rodogno

ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli “Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali” vigente	ESTRATTO TAV. RUE P3.1 Carta dei vincoli “Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali” - modificata
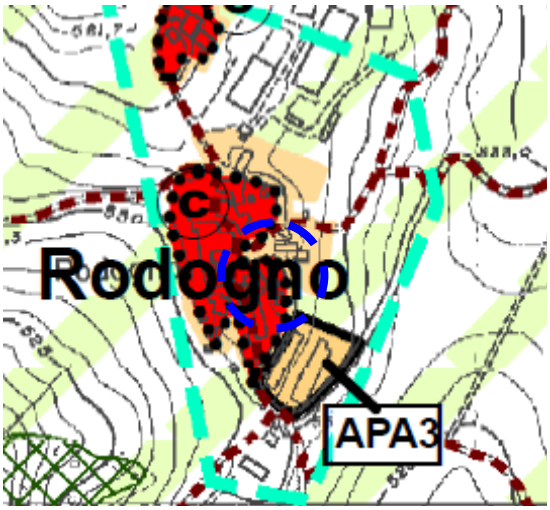	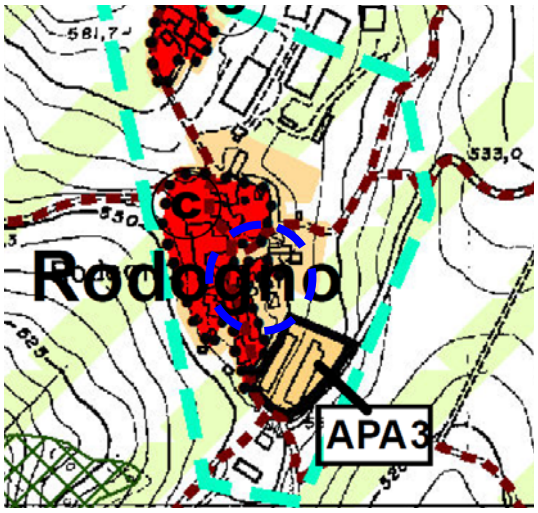

ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli, rispetti e limiti all’edificazione – Risorse idriche e dissesto” vigente	ESTRATTO TAV. RUE P3.2 Carta dei vincoli, rispetti e limiti all’edificazione – Risorse idriche e dissesto” modificata
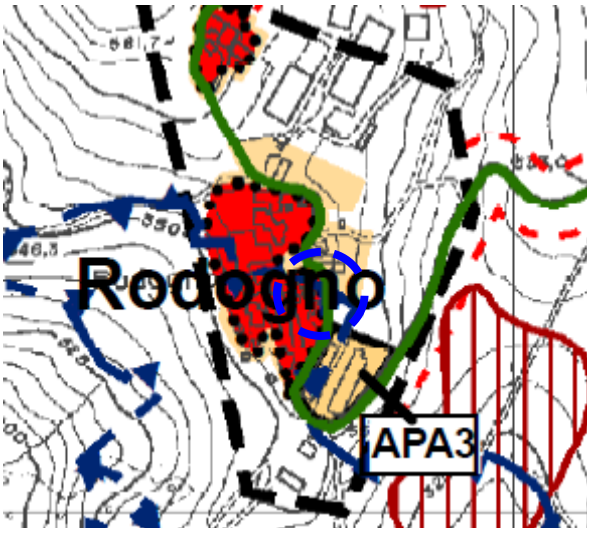	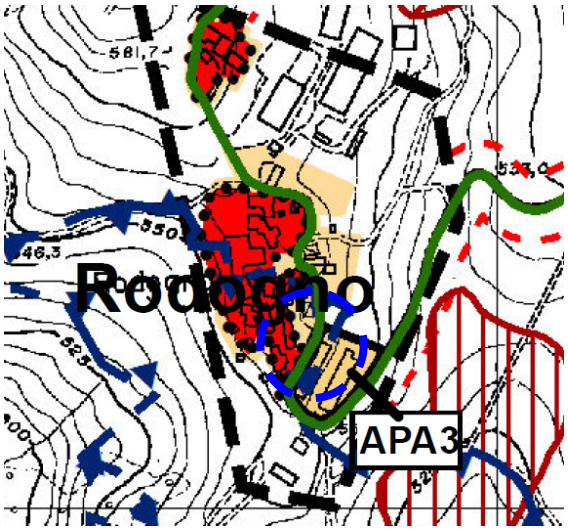

SCHEDA DEI VINCOLI	
Aree soggette a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923 Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Le Autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre danno pubblico

Nucleo storico per il quale si chiede la riperimetrazione	Recepimento del PTCP 2010 (art. 49 PTCP) e classificazione degli abitati storici a seguito dell'analisi effettuata in sede di Quadro Conoscitivo del PSC Ambiti di tutela e valorizzazione dei nuclei storici, nonché delle loro eventuali aree d'integrazione storico paesaggistica. I Nuclei storici sono soggetti a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del RUE e del PSC
Ambiti agricoli di interesse paesaggistico-ambientale	Aree con caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare individuate dal PSC. Mostrano compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) di particolare riconoscibilità. Le Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PTCP e del PSC

DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL P.S.C.

Il dimensionamento preliminare ha definito in 555 alloggi che nell'approvazione del PSC è stato contenuto in 443 alloggi.

La presente variante determina:

- Variante 2= AREA 1 incremento della potenzialità edificatoria residenziale per 7 alloggi teorici; AREA 3 incremento della potenzialità edificatoria residenziale per 11 alloggi teorici. Complessivamente 18 alloggi che sono solo teorici in considerazione del fatto che le nuove aree edificabili verranno utilizzate prevalentemente per l'ampliamento dell'abitazione dei proprietari e dei loro figli e complessivamente al massimo saranno costruiti 1 o 2 alloggi.

- Nessun incremento del Territorio Urbanizzabile

- Nessun incremento delle aree produttive

- Nessuna modifica alle quantificazioni delle dotazioni territoriali

ALLEGATO

TESTO ARTICOLI DEL PSC MODIFICATI

Art. 3 - Elaborati costitutivi del P.S.C.

1. Il PSC si compone dei seguenti elaborati :

α. ***"Quadro conoscitivo" e i relativi allegati tematici:***

RELAZIONE A1 - Inquadramento Generale dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa Minozzo
RELAZIONE A2 - Assetti Insediativi Comunali dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa Minozzo
ALLEGATO - Approfondimenti Indagine Socio Economica
CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI VALORE STORICO - CULTURALE – TESTIMONIALE:
Schede d'indagine edifici in territorio urbano e in territorio rurale
Analisi sullo stato di fatto dei nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata e dei nuclei d'impianto storico

"Elaborati Cartografici"

Sintesi dei PRG Tav. Nord	1:10.000
Sintesi dei PRG Tav. Sud	1:10.000
Sintesi dei PRG tavola sinottica	
ASPETTI GEOLOGICO - SISMICI	
Relazione Geologico – ambientale e di microzonazione sismica	
Carta ubicazione dati geognostici e geofisici	1:10.000
Carta inventario del dissesto, 2008	1:10.000
Carta delle aree soggette ad effetti di sito	1:10.000
Carta della suscettibilità ad effetti attesi	1:10.000
Carta dei livelli di approfondimento	1:10.000
Carta geologica	1:10.000
Ubicazione dati ed indagini esistenti	1:15.000

β. ***"Elaborati di progetto":***

"Relazione" con allegate Schede di analisi delle aree produttive di livello comunale
"Norme di Attuazione" con allegate schede normative relative agli ambiti di nuovo insediamento, da riqualificare, da trasformare
Allegato "Scheda dei vincoli"
"Elaborati Cartografici"

P0 – Schema di assetto territoriale	1:25.000
P1 - Tav. Nord Ambiti e sistemi strutturali	1:10.000
P1 - Tav. Sud Ambiti e sistemi strutturali	1:10.000

~~P2 - Tav. Nord Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati 1:10.000~~
~~P2 - Tav. Sud Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati 1:10.000~~

~~P3 - Tav. Nord Rispetti e limiti all'edificazione 1:10.000~~
~~P3 - Tav. Sud Rispetti e limiti all'edificazione 1:10.000~~

P3.1 "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali"
P3.2 "Carta dei vincoli: rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto"

P4 - "Pianificazione dei centri urbani" 1:5.000

P5 - Tav. Nord "Rete Ecologica Comunale (REC)" 1:10.000
P5 - Tav. Sud "Rete Ecologica Comunale (REC)" 1:10.000

ASPETTI GEOLOGICO - SISMICI
P6 - Carta inventario del dissesto 1:10.000
P7 – Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267) schede 1:5.000
P8 - Carta delimitazione Fasce fluviali 1:10.000
P9 - Aree soggette ad effetti locali 1:10.000
P10 - Carta di Microzonazione sismica semplificata 1:5.000
P11 - Livelli di approfondimento sismico 1:10.000
Schede analisi di fattibilità geologica – azione sismica, con allegati - Comune di Vetto
"Relazione Geologico – ambientale e microzonazione sismica"

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE
"Relazione"
Schede di valutazione di sostenibilità

2. Le basi cartografiche sulle quali è disegnato il PSC non costituiscono certificazione probante della forma e della localizzazione degli edifici e degli altri elementi rappresentati per i quali, in rapporto al livello d'interesse degli atti amministrativi, pianificatori e d'intervento urbanistico e/o edilizio, fanno fede i rogiti e gli atti equivalenti attestanti la proprietà, gli estratti catastali e, per gli interventi urbanistici ed edilizi, il rilievo dello stato di fatto legittimato.
3. Nell'applicazione delle previsioni del PSC, in caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle presenti NTA e gli elaborati cartografici, prevale quanto disposto dalla normativa. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore per quanto attiene l'individuazione degli ambiti e delle zone, i sistemi strutturali e le destinazioni funzionali (Tavv. P1), mentre prevalgono le tavole ~~P2; P3; per i tematismi rappresentati per quanto attiene rispettivamente le tutele e i vincoli sovraordinati (Tavv. P2), i rispetti e i limiti all'edificazione (Tavv. P3)~~, **P3.1 "Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali" e della tavola P3.2 "Carta dei vincoli: rispetti e limiti all'edificazione – Risorse idriche e dissesto" inserite in sede di approvazione del RUE e coordinate con la Scheda dei Vincoli**

Art. 14 – Cartografia di progetto
1. Il progetto di PSC viene rappresentato su basi cartografiche CTR secondo la seguente articolazione:

A) Tavola P0 in scala 1:25.000 a titolo “Schema di assetto territoriale” che rappresenta l’inquadramento territoriale e comprende il territorio dei comuni appartenenti all’ambito ottimale per la pianificazione nel quale ricade il Comune proponente ed evidenzia, a specificazione delle tavole P1; P2; P3a e P3b del PTCP 2008:
   - le principali scelte relative all’assetto infrastrutturale;
   - le vocazioni insediative specifiche per ciascun comune in rapporto agli altri e la gerarchia dei centri edificati;
   - le polarità insediative di rango sovracomunale;
   - gli ambiti del territorio rurale;
   - la rete ecologica polivalente di livello provinciale;
   - i contesti paesaggistici.

B) Tavola P1 in scala 1:10.000 a titolo “Ambiti e sistemi strutturali”: individua il sistema insediativo storico, gli ambiti urbani consolidati, da riqualificare e di nuovo insediamento, gli ambiti specializzati per attività produttive, il territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale, il sistema delle dotazioni territoriali (di rilievo sovracomunale e comunale), il sistema delle infrastrutture per la mobilità e per l’urbanizzazione degli insediamenti. Nella tavola P1 vengono altresì riportati alcuni limiti di rispetto e vincoli discendenti dalla pianificazione sovraordinata utili a rendere immediato il confronto tra aree edificabili e limiti allo sviluppo degli insediamenti.

C) Tavola **P3.1 “Carta dei vincoli: Beni paesaggistici, risorse storico – culturali e ambientali”** ~~P2~~ in scala 1:10.000 ~~a titolo “Carta delle tutele ambientali, storico-culturali e dei vincoli sovraordinati”~~ individua nella sua completezza il sistema dei vincoli evidenziando con appositi perimetri e grafie: aree ed elementi di interesse storico-culturale; zone ed elementi di tutela naturale ed ambientale; ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1°, del D.Lgs. 42/2004; ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

D) Tavola **P3.2 “Carta dei vincoli: rispetti e limiti all’edificazione – Risorse idriche e dissesto”** ~~P3~~ in scala 1:10.000 ~~a titolo “Carta dei rispetti e dei limiti all’edificazione~~”: individua la classificazione della viabilità ed i relativi rispetti e fasce di ambientazione; i corridoi di salvaguardia infrastrutturale; i corridoi T.P.L., le fasce di rispetto alle linee elettriche aeree di media ed alta tensione, ai cimiteri e ad altri impianti tecnologici, gli ambiti interessati da rischi naturali. ~~In tale tavola vengono inoltre evidenziati il territorio urbanizzato ed il territorio urbanizzabile~~.

E) Tavola P4 in scala 1:5.000 a titolo “Pianificazione dei centri urbani” nella quale viene rappresentata la pianificazione del territorio urbanizzato ed urbanizzabile dei principali centri urbani su base CTR al fine di una più chiara lettura delle previsioni di piano.

F) Tavola P5 in scala 1:10.000 a titolo “Rete Ecologica Comunale (REC)” :in questa tavola viene rappresentata la rete ecologica polivalente di livello comunale.

2. Qualora una componente territoriale si sovrapponga ad altri ambiti, aree, zone e/o perimetri relativi a vincoli e/o tutele, valgono comunque le prescrizioni più vincolistiche e quelle maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni del suolo.

Art. 26 – Dotazioni ecologiche e ambientali ed infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di carattere comunale e sovracomunale

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti come specificate al comma 2 art. A-23 L.R. 20/2000. Le dotazioni ecologico-ambientali del territorio sono costituite dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità e la funzionalità dell’ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare:

a) alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento;

b) alla gestione integrata del ciclo idrico;

c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;

d) al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;

e) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;

f) al risparmio energetico ed alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 4 attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilite dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 della L.R. n. 20/2000.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 assumono interesse sovracomunale quando svolgono funzione di servizio per più Comuni. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti di pianificazione di settore; il PTCP 2008 effettua una prima individuazione delle dotazioni di interesse sovracomunale nella tav. P3a e, per quanto attiene le linee ed impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, nella tav. P11. 55

3. I PSC stabilisce, per i diversi ambiti del territorio comunale e con riferimento in particolare alle schede normative allegate alle presenti Norme, la quota complessiva di dotazioni ecologiche e ambientali e di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

a) **risorsa idrica**:

1) rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi idroesigenti, secondo anche quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle Norme di PTCP 2008;

2) garantire, per tutti gli insediamenti e centri urbani, la depurazione dei reflui secondo le vigenti norme nazionali e regionali e secondo quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle Norme di PTCP 2008, con impianti di depurazione di potenzialità adeguata ai carichi inquinanti e idraulici ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;

3) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale secondo anche quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle Norme di PTCP 2008 ed all'art. 70, sempre nelle Norme di PTCP 2008, in materia di invarianza ed attenuazione idraulica;

b) **aria**:

1) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani in attuazione delle disposizioni del PTQA e secondo quanto specificatamente previsto dall'art. 16 e dall'Allegato 5 delle Norme di PTCP 2008; concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;

c) **rumore**:

1) migliorare il clima acustico del territorio urbano prioritariamente attraverso una razionale

distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose, ovvero dei recettori particolarmente sensibili e secondo le ulteriori direttive ed indirizzi dell'Allegato 5 delle Norme di PTCP 2008; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla realizzazione di fasce di mitigazione;

d) **energia**:

1) rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia e alla individuazione degli spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo, assicurando la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico ambientali; nei nuovi insediamenti deve inoltre essere assicurata una quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo anche quanto disposto all'art. 16 delle Norme di PTCP 2008;

e) **inquinamento elettromagnetico**:

1) preservare il territorio urbano dall'inquinamento elettromagnetico, attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle sorgenti elettromagnetiche, promuovendo azioni di risanamento secondo quanto disposto all'art. 91 delle Norme di PTCP 2008;

f) **rifiuti**:

1) ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici secondo anche quanto disposto dalla pianificazione di settore; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.

4. Il PSC provvede inoltre, per le dotazioni ecologico ambientali e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di interesse comunale e sovracomunale di cui ai commi 1 e 2, all'individuazione delle aree più idonee alla loro localizzazione in conformità alle previsioni e disposizioni del PTCP 2008 e della pianificazione di settore, come evidenziato nelle tavole di progetto P1 e P3.**2** in scala 1:10.000.

Art. 32 – Il sistema della mobilità di interesse sovracomunale, obiettivi e disposizioni generali

1. Con riguardo al sistema della mobilità il PSC assume gli obiettivi specifici del PTCP 2008 elencati alle lettere a) b) c) dell'art. 28 che si riportano di seguito :

a) obiettivi ai fini della sostenibilità:

1) riequilibrio modale del movimento delle persone a favore delle modalità di spostamento più sostenibili e alternative al mezzo individuale: trasporto collettivo e mobilità ciclabile;

2) riequilibrio modale del trasporto delle merci a favore della ferrovia e dell'intermodalità;

3) contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti in coerenza con il PTQA;

4) aumento della sicurezza della mobilità per tutti gli utenti, a partire dalle categorie più esposte (pedoni, ciclisti);

b) obiettivi ai fini del rafforzamento delle relazioni alla scala regionale ed internazionale:

1) completamento degli assi est-ovest (Cispadana, Via Emilia, Pedemontana) e nord - sud (Asse centrale - S.S. 63) della "grande rete" viaria regionale anche al fine di potenziare le connessioni con il versante modenese, con il versante parmense, con il territorio montano e, segnatamente, con il Parco Nazionale ed il versante toscano;

2) completamento degli assi nord sud (Asse Orientale e Asse Val d'Enza) e dell'asse mediano di pianura (Carpi-Novellara);

3) valorizzazione del nodo della stazione Medio padana dell'alta velocità ferroviaria, quale luogo strategico dell'intermodalità passeggeri, porta di accesso al Sistema Reggio;

4) potenziamento delle relazioni e delle sinergie fra le piattaforme logistiche reggiane ed i principali nodi dell'interscambio merci regionali ed extraregionali;

5) valorizzazione del trasporto fluviale lungo l'asta del Po;

6) aumento dell'accessibilità dei poli funzionali, con particolare riferimento a quelli che intrattengono maggiori relazioni extralocali, nonché, in generale, favorire l'accessibilità ai poli funzionali ed agli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale, migliorandone il raccordo con il sistema viario e su ferro;

c) obiettivi ai fini del miglioramento dell'accessibilità e percorribilità del territorio provinciale al suo interno:

1) decongestionamento della rete stradale in situazioni critiche, specie nelle radiali del capoluogo;

2) miglioramento delle rete di viabilità secondaria (di interesse provinciale e interprovinciale) e della viabilità di interesse locale sulla base della progettualità già sviluppata e valorizzando i tracciati esistenti.

Il PSC individua, nelle tavole di progetto P0; P1; ~~P2;~~ P3, le infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale e la relativa gerarchia funzionale, i corridoi destinati al potenziamento ed alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistente e quelli eventualmente da destinare alle nuove infrastrutture tra i quali va annoverato anche il corridoio infrastrutturale per la prosecuzione della ferrovia Reggio-Canossa fino a Castelnovo Monti oggetto di studio di fattibilità in corso.

2. Il PSC recepisce le previsioni della pianificazione e della programmazione sovraordinate, ai sensi dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, e provvede, nel rispetto del documento preliminare, alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, dei parcheggi, della mobilità ciclabile e pedonale, nonché alla definizione delle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione delle infrastrutture, dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale.

Art. 36 – Standard di riferimento, fasce di rispetto e fasce per l'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere infrastrutturali

1. Per tutti i tronchi stradali della rete viaria esistente o da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, il PSC definisce nelle tavole di progetto P3**.2**, nei tratti esterni ai centri abitati, le fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 492 del 19/12/1992 secondo la seguente corrispondenza con la gerarchia della rete viaria di cui all'art. 29 delle Norme PTCP 2008:

a) grande rete:

1) rete autostradale; rif. classe A

2) viabilità di interesse nazionale: rif. classe C1

3) sistema tangenziale di Reggio Emilia: rif. classe C1 - B

b) rete di base principale:

1) viabilità di interesse regionale: rif. classe C1

2) sottosistema della viabilità radiale: rif. classe C2

3) viabilità storica da riqualificare (Via Emilia): rif. classe C1

4) viabilità di interesse provinciale: rif. classe C2

c) rete di base locale:

1) viabilità di interesse intercomunale: rif. classe C2.

2. Per tutti i tronchi stradali da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard geometrico-funzionale minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT, è definito secondo quanto previsto al comma precedente per livelli gerarchici della rete viaria. Le indicazioni di corrispondenza tra rango funzionale e classe da Codice della Strada rappresentano un riferimento di massima, sono fatte salve le disposizioni e le deroghe di cui al D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

3. Per quanto riguarda i nodi della rete (grande rete e rete di base principale) dovranno essere privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l'intensità del traffico, fatto salvo quanto prescritto dal D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

4. Ai fini della definizione delle fasce di ambientazione ai sensi del comma 7 art. A-5 L.R. 20/2000, il PSC fa propri gli indirizzi e le direttive di cui all'art. 33 delle norme di PTCP 2008 che di seguito si riportano :

   a) Per fascia di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le funzioni:

   1) per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti ecologiche ed ambientali;

   2) per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura in relazione sia alla mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa, sia alle soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;

   3) per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in conformità a quanto previsto nel progetto di rete ecologica; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici attraversati dall'infrastruttura;

   b) In fase di progettazione di una strada, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, è necessario considerare anche l'eventuale individuazione e la progettazione delle relative fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui alla lett. a), compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato.

   c) Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", e dal suo Regolamento di applicazione.

d) Per quanto riguarda le specie vegetali da utilizzare, queste dovranno sempre rapportarsi al contesto ambientale e paesaggistico attraversato.

5. Indipendentemente dalla rappresentazione cartografica riportata nella tavole del PSC, i limiti minimi di arretramento stradale sono determinati dal Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada:

   a) strada extraurbana secondaria esistente di interesse regionale (SP.513/R) - categoria "C" - limite arretramento della edificazione minimo = 30 mt. fuori dai centri abitati; limiti di arretramento grafici e norme di RUE entro i centri abitati;

b) strada extraurbana secondaria di progetto di interesse regionale - categoria "C" - limite di arretramento della edificazione minimo = 40 mt. fuori dai centri abitati; limiti di arretramento grafici e norme di RUE entro i centri abitati;

c) strade extraurbane secondarie esistenti di interesse provinciale (SP. 57) - categoria "F" - limite di arretramento della edificazione minimo = 20 mt. fuori dai centri abitati; limiti di arretramento grafici e norme di RUE entro i centri abitati;

d) strade urbane ed extraurbane esistenti di interesse comunale (Strade comunali) - categoria "F" - limite di arretramento della edificazione minimo = 20 mt. fuori dai centri abitati; limiti di arretramento grafici e norme di RUE entro i centri abitati;

e) strade urbane ed extraurbane di progetto di interesse comunale (Strade comunali) - categoria "F" - limite di arretramento della edificazione minimo = 20 mt. fuori dai centri abitati; limiti di arretramento grafici e norme di RUE entro i centri abitati;

f) strade extraurbane esistenti di interesse comunale (Strade vicinali) - categoria "F" - limite di arretramento della edificazione minimo = 10 mt. fuori dai centri abitati; limiti di arretramento grafici e norme di RUE entro i centri abitati;

g) altre strade extraurbane esistenti di servizio ai lotti edificati - categoria "F" - limite di arretramento della edificazione minimo = 10 mt. e/o norme di RUE;

h) strade urbane esistenti e di progetto di servizio ai lotti - categoria "F" - limite di arretramento della edificazione minimo = 5 mt. e/o norme di RUE.

Art. 39 – Carta unica dei beni paesaggistici (artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004)

1. Il PSC individua nelle tavv. P1 e ~~P2~~ **P3.1** i Beni paesaggistici del territorio di cui alla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004) che comprendono:

   a. 2 aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo (art. 136 del D. Lgs 42/2004): area 15 del PTCP 2008 <<media valle del Fiume Enza, riva destra, ricadente nel Comune di Vetto (DM 01/08/1985)>> e area 16 del PTCP 2008 <<area di confluenza tra il Rio Maillo ed il Torrente Tassobbio sita nei Comuni di Castelnovo Monti, Vetto e Ciano d'Enza (ora Canossa) di cui al DM 01/08/1985>>;

   b. le aree tutelate per legge (art. 142 del D. Lgs 42/2004): acque pubbliche e relative fasce laterali; sistema forestale e boschivo;

2. Per ciascuna area di cui alla lettera a. del precedente primo comma, ad integrazione della disciplina generale di tutela paesaggistica (Titolo II e III, Parte II delle Norme PTCP 2008), fornisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica e indica le particolari azioni di valorizzazione e conservazione atte al loro perseguimento. Tale specifica disciplina è contenuta nelle schede dell'Allegato 2 delle Norme di PTCP 2008 che si intendono in questa sede richiamate (schede 15 e 16).

3. Le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004 sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela paesaggistica dettate dal Titolo II e III della Parte II delle Norme di PTCP 2008, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti.

4. Le presenti Norme di PSC si conformano in toto con quelle del PTCP 2008 per le parti di specifico interesse della pianificazione comunale.

5. Per quanto attiene le fasce laterali alle acque pubbliche, si precisa che, indipendentemente dalla rappresentazione cartografica riportata **nella tavola P3.1** ~~nelle Tavv P2~~, sono sottoposti ai vincoli di legge le relative sponde o piedi degli argini per una profondità comunque non inferiore ai 150 metri.

Art. 40 – Sistema dei crinali e sistemi collinare

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, individuati graficamente nella tav. P5a del PTCP 2008, specificata a livello comunale nelle Tavv. P1 e ~~P2~~ **P3.1** di progetto riguardano sistemi che connotano paesaggisticamente, ciascuno con proprie specifiche caratterizzazioni, ampie porzioni del territorio provinciale. E' finalità del PTCP 2008 e del PSC la tutela delle componenti geologiche, morfologiche, vegetazionali, storico-insediative e delle loro reciproche interrelazioni che, nel loro insieme, definiscono la struttura e la caratterizzazione di tali sistemi di paesaggio.

2. Nei sistemi di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione e ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000", si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7, gli indirizzi di cui al successivo comma 8 e le direttive del comma 9.

3. Nei sistemi di cui al presente articolo la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, comprese fra quelle appresso indicate, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali. In assenza degli strumenti sopra richiamati tali opere sono soggette alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

   a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

   b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

   c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, la produzione idroelettrica e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

   d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

   e. impianti di risalita e piste sciistiche;

   f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;

   g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione sovracomunale di cui al terzo comma, non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, fermo restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. Nelle aree ricadenti nel sistema dei crinali poste a quote superiori ai 1.200 metri s.l.m., limite storico dell'insediamento umano stabile, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazioneì regionali o subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, solamente:

   a. rifugi e bivacchi;

   b. strutture per l'alpeggio;

   c. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

6. Nei sistemi di cui al presente articolo possono comunque essere previsti e consentiti:

   a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;

   b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le aree individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori aree individuate dal presente Piano;

   c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali o interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole multifunzionali ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;

   d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

   e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;

   f. la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
7. Le opere di cui alle lettere d), e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di cultura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
8. Nei sistemi di cui al presente articolo il PSC e gli altri strumenti di pianificazione urbanistica RUE e POC si uniformano ai seguenti indirizzi:

   a. Il RUE definirà le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;

   b. il PSC ed il POC individuano gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, reperendoli prioritariamente all’interno della perimetrazione del territorio urbanizzato, ovvero individuandoli in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato.
9. Nel sistema dei crinali di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all’art. 95 delle Norme PTCP 2008.

Articolo 45 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nella tav. ~~P2~~ **P3.1**, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.
2. Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. In dette zone, oltre a quanto stabilito nel presente comma, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e le direttive di cui ai successivi commi 8, 9 e 10 ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".
3. Nelle zone di cui al precedente primo comma, solo gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono effettuare previsioni in ordine a:

   a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;

   b. rifugi e posti di ristoro;

   c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia

   Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, nelle zone in cui sia stato ritenuto che gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma.
4. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

   a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;

   b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

   c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

   a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

   b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

   c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

   d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

   e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;

   f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione sovracomunali, non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fermo restando quanto specificato nei precedenti commi, sono comunque consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 4 e comma 8 lett. b);

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 27 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

f. la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d), e) ed f), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), del nono comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30,

possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.

7. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al primo comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:

   a. gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);

   b. gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti norme sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP 2008;

   c. gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;

   d. le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti norme.

   La realizzazione delle previsioni di cui alla precedente lettera d, in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

8. Nelle zone di cui al presente articolo, come perimetrate nella tav. ~~P2~~ **P3.1**, possono essere individuate da parte degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, di norma in sede di variante generale, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, diverse da quelle del quarto comma, oltre alle aree di cui al settimo comma, in conformità alle altre disposizioni del PTCP 2008 e del presente Piano ed ove siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

   a. si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

   b. l'intervento sia localizzato in sostanziale continuità col territorio urbanizzato e sia sottoposto a PUA o intervento unitario convenzionato;

   c. l'ubicazione dell'intervento sia compatibile con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;

   d. siano introdotte disposizioni per un corretto inserimento di tali previsioni: l'intervento dovrà porre attenzione alle necessità di ricucitura dei margini urbani e di riqualificazione paesaggistica dei luoghi, integrarsi paesaggisticamente al contesto anche per quanto attiene la scelta dell'impianto insediativo, tipologie edilizie, uso di materiali, opere di finitura e colori, nonché sistemazioni delle aree pertinenziali;

9. Al fine di valutare gli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico e la coerenza con le disposizioni di cui al comma precedente è necessario che, in sede attuativa, la proposta di intervento sia corredata da:

   a) simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto;

   b) previsione di eventuali opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

ARTICOLO 46 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi calanchi, crinali

1. Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo:

a) i calanchi (comma 2);

b) i crinali (commi 3; 4; 5; 6; 7; 8).

2. Sui calanchi individuati nella tav. **P3.1** ~~P2~~, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

   La conservazione degli aspetti naturalistici paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale, nelle zone di tutela naturalistica e di tutela agronaturalista, nelle unità funzionali della Rete Ecologica polivalente.

3. I crinali costituiscono strutture morfologiche del paesaggio collinare e montano di significativo interesse paesaggistico e su cui spesso si è attestata la matrice storica dell'insediamento. Nella tav. 1 dell'Allegato 6 del QC del PTCP 2008 sono individuati i crinali distinti in:

   a) crinali della dorsale appenninica;

   b) altri crinali principali;

   c) crinali secondari.

4. Al fine di salvaguardare il profilo, i coni di visuale ed i punti di vista dei crinali, in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali, i Comuni sono tenuti a recepire l'individuazione dei crinali della dorsale appenninica ed altri crinali principali, nonché a verificare ed integrare l'individuazione dei crinali secondari e ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinali e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi alle seguenti direttive, fatte salve le ulteriori disposizioni maggiormente limitative del PTCP 2008:

   a) se la linea di crinale costituisce matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 5, ad ordinare eventuali nuovi insediamenti;

   b) se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture ed insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici ed impianti o infrastrutture (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva.

5. Nei crinali di cui alle lettere a e b del precedente comma 3 e nei crinali minori integrati e verificati dai Comuni, come disposto dal precedente comma 4, la pianificazione comunale dovrà orientare le eventuali nuove previsioni e disciplinare gli interventi edilizi con riferimento ai seguenti indirizzi:

   a) l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento, nonché gli interventi di nuova edificazione dovranno interessare aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore ed essere in sostanziale contiguità con gli insediamenti esistenti;

   b) andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino le linee di crinale;

   c) andranno inoltre evitate la realizzazione di nuove infrastrutture stradali, con eccezione per le opere rientranti nelle infrastrutture per urbanizzazione degli insediamenti o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Lungo i crinali di cui al comma 3 è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale, quali:

   a) linee di comunicazione viaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati con le limitazioni di cui al comma successivo;

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

7. Sui crinali di cui alla lettera a) e b) del comma 3

   a) la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;

   b) la realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresa l'eolica) è consentita ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000.

8. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione ambientale.

Articolo 47 - Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica, individuate graficamente nelle tavole **P3.1** ~~P2~~, riguardano aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, di valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica, da attuarsi attraverso:

   a) il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalistiche e degli equilibri naturali tra di esse;

   b) una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

   Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela naturalistica si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 e le direttive di cui al successivo comma 4.

2. Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente, ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000":

   a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici progetti;

   b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista e attuata solamente ove vi sia compatibilità con le finalità di conservazione; sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si preveda la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;

   c. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

d. gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti non destinati all'agricoltura;

e. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione, nonché a funzioni didattiche, culturali e ricettive connesse con la fruizione collettiva delle zone;

f. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili all'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;

g. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;

h. la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al tredicesimo comma dell'articolo 41, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive;

i. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

l. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale;

m. le attività escursionistiche;

n. gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari;

o. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche del tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute dall'inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico, minimizzazione degli impatti e nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;

p. le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;

q. interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell'inserimento ambientale, previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti nell'area.

3. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali non autoctone.
4. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 95 delle Norme PTCP 2008.

Articolo 51 - Centri e nuclei storici

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione di centri e nuclei storici, nonché delle loro eventuali aree d'integrazione storico paesaggistica. Per quanto riguarda i nuclei storici il presente Piano persegue finalità di tutela e valorizzazione non solo dei nuclei di rilevante interesse storico, equiparabili ai centri storici, ma anche dei nuclei d'impianto storico che mantengono solo la riconoscibilità della matrice storica dell'impianto urbanistico ed una parziale permanenza dei caratteri storici degli edifici, in quanto rilevanti elementi testimoniali del sistema insediativo storico provinciale.

2. Il presente Piano individua i centri e nuclei storici nelle tavv. P1 e **P3.1** ~~P2~~ di progetto catalogandoli secondo la casistica di cui all'art. 49 delle Norme PTCP 2008 secondo le seguenti tipologie :

   b. nucleo storico, costituito da tessuti edilizi agglomerati o non agglomerati di antica formazione in cui sono riconoscibili, seppure nell'originaria matrice prevalentemente agricola, anche spazi per usi pubblici o collettivi;

   c. nuclei storici relazionati tra loro dal punto di vista funzionale e/o percettivo;

   d. nuclei storici inglobati nel tessuto edilizio recente e storicamente connessi, anche se non contigui;

   e. nuclei di impianto storico

   Tali individuazioni, rappresentate con apposito perimetro d'ambito e lettera specificativa della tipologia, nelle Tavv. P1 e **P3.1** ~~P2~~ di progetto sono supportate da specifiche analisi di approfondimento rispetto al primo inventario di centri e nuclei storici del PTCP 2008.

3. Complemento inscindibile dei nuclei storici di cui al precedente secondo comma sono le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-paesaggistica rappresentate dagli spazi di relazione paesaggistica (funzionale e percettiva) con l'intorno caratterizzato sia da altre componenti il sistema insediativo storico che agro – forestali e fisico-morfologiche.

   Le aree di integrazione storico-paesaggistica sono finalizzate anche alla conservazione e valorizzazione della visibilità del nucleo storico da spazi di uso pubblico, quali la viabilità.

4. Per i centri e nuclei storici e le aree d'integrazione storico-paesaggistica di cui ai precedenti commi (aree di integrazione che potranno essere cartografate in sede di redazione di RUE e POC), il RUE disciplinerà gli interventi di recupero e qualificazione attenendosi alle seguenti direttive e prescrizioni.

5. Fino all'approvazione della disciplina particolareggiata dei centri storici e nuclei d'impianto storico, da predisporre nel RUE, sono da conservare e valorizzare sia l'edificato storico, nella sua consistenza volumetrica e morfologica, che gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l'eliminazione degli elementi incongrui ed il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se ammessi dalla pianificazione vigente e se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

6. Per quanto riguarda i nuclei d'impianto storico non equiparati ai centri storici, di cui al precedente secondo comma lettera e), devono essere individuati, conservati e valorizzati gli edifici e complessi edilizi che mantengono riconoscibili i caratteri storici, nonchè la matrice storica complessiva del nucleo, sia per quanto attiene l'impianto urbanistico che la morfologia insediativa, anche riqualificando e valorizzando gli spazi d'uso pubblico e collettivo.

7. Per i nuclei storici individuati come "relazionati tra loro" (secondo comma, lettera c), devono essere conservati gli elementi e/o areali che ancora testimoniano le relazioni insediative storiche anche al fine di mantenere riconoscibile e valorizzare la leggibilità delle corrispondenze di tale insieme unitario.

8. Eventuali trasformazioni nell'area d'integrazione storico-paesaggistica devono essere motivate da esigenze di riqualificazione e risultare coerenti con l'assetto paesaggistico e la morfologia insediativa storica, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale.
9. Nel caso di sovrapposizione tra centri e nuclei storici con i sistemi, zone, elementi di cui all'art.57 delle Norme di PTCP 2008, sono fatte salve le disposizioni più restrittive.

Articolo 57. Viabilità panoramica

1. Il presente Piano individua nella Tav. ~~P2~~ **P3.1** la viabilità panoramica che interessa il territorio comunale.
2. Il PSC aggiorna e integra l'individuazione della viabilità panoramica rappresentata nella Tav. P5a del PTCP 2008 ed assume a fondamento delle proprie scelte pianificatorie gli indirizzi di seguito esposti ai commi 3 – 4 – 5-:
3. La localizzazione nella Tav. ~~P2~~ **P3.1** della viabilità panoramica costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del PTPR e dell'art. 55 delle Norme PTCP 2008.
4. Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:

   a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000 e s.m., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta, fatte salve le scelte localizzative degli ambiti di sviluppo insediativo evidenziati nelle cartografie di PSC.

   b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

   c. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.

5. Devono essere promossi interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Articolo 66. Finalità generali, ambito territoriale ed effetti

1. Il presente Piano, recepisce ed integra, nelle tavv. ~~P2 e~~ P3, la delimitazione delle Fasce Fluviali del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in conformità a quanto definito nella Tav. P7 del PTCP 2008.
2. Limitatamente alle fasce integrate o estese dal presente Piano, le prescrizioni di cui al presente titolo sono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i soggetti privati. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati alla data di adozione del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Articolo 75 - Disposizioni per la pianificazione urbanistica e per gli interventi edilizi

1. In sede di formazione e adozione del RUE e del POC o di loro varianti, il Comune è tenuto a recepire le delimitazioni di cui alla tav. P7 del PTCP 2008 e delle Tavv. P1 e P3**.2** del PSC ed a conformare, conseguentemente, le loro previsioni. In tale sede, gli strumenti urbanistici comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C di cui sopra, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio dello strumento comunale rispettandone comunque l'unitarietà. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui al presente comma

prevalgono le delimitazioni riportate nelle tavv. P7 del PTCP 2008 e nelle Tavv.P1 e P3.2 del PSC.

2. Il RUE e il POC dovranno tener conto che:

   a) Nei territori della Fascia A, evidenziata negli elaborati cartografici di PSC, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

   b) Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

      b1) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

      b2) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

      b3) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

3. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 74.

Articolo 85 - Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Il Piano individua nelle tavv. P1 e P3.2 ~~a~~ gli impianti e le linee per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media ed alta tensione, sia esistenti che di progetto, e le relative fasce di rispetto. Non ricadono nel territorio comunale i corridoi di fattibilità del PTCP 2008 che comprendono le aree più idonee ove realizzare linee ed impianti di interesse sovracomunale, nel rispetto del principio di miglior rapporto tra economicità del sistema elettrico e suo inserimento nel territorio, di cui alla L.R. 30/2000, e dei principi di cui alla lettera d), punto 7, art. A-23 della L.R. 20/2000.

   Le fasce di rispetto ed i corridoi di fattibilità costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

2. Ai fini dell'aggiornamento delle individuazioni di cui al comma precedente, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli strumenti urbanistici comunali si adeguano a tali aggiornamenti rispettivamente in relazione alla rilevanza dell'opera, attraverso o procedure ordinarie di variante ovvero, in quanto tali aggiornamenti rientrano nella casistica di opere interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente rilevante interesse pubblico, attraverso le procedure di cui agli accordi di programma in variante alla pianificazione previsti all'art. 40 della L.R. 20/2000.

3. La fascia di rispetto viene definita per tutti gli impianti e le linee costruiti od autorizzati, con tensione superiore o uguale a 15.000 volt in relazione alle caratteristiche della linea in modo

tale che di norma, esternamente alla fascia, si realizzi l'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica.

Il PSC e gli altri strumenti urbanistici comunali devono assicurare, assumendo i valori di cui alla Del. G.R. 197/2001 in riferimento agli impianti di cui al comma 2, che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità sopra indicato valutato al ricettore in prossimità degli edifici e delle aree previsti al comma 4 dell'art. 13 della L.R. 30/2000 (asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere). Il perseguimento di tale valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti di costruzioni esistenti.

4. E' comunque consentita per le aree di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione che risultino in prossimità di impianti esistenti, oppure ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un obiettivo di qualità rappresentato da un valore meno restrittivo di 0,2 microTesla che troverà tuttavia il suo limite superiore nel rispetto del valore di cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno che gli 0,5 microTesla rappresentino l'obiettivo di qualità minimo da perseguire. Tale valore, va valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.
5. In relazione agli aggiornamenti di cui al comma 2 la Provincia provvederà, per le linee e gli impianti di interesse sovracomunale, previo confronto con i soggetti preposti alla costruzione e/o gestione delle infrastrutture, alla definizione di corridoi di fattibilità per l'individuazione delle migliori condizioni di localizzazione degli impianti ai fini paesaggistici, ambientali e sanitari. I corridoi di fattibilità avranno di norma una larghezza complessiva pari a 5-10 volte le corrispondenti fasce di rispetto stabilite dalle norme vigenti.
6. Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite, di norma, nuove destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere.

   Potranno essere ammesse destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per tempi superiori solo in assenza di alternative localizzative e subordinatamente all'autorizzazione espressa nell'ambito di una Conferenza di Servizi con la partecipazione della Provincia, dei Comuni, dell'ARPA-AUSL, dell'Esercente il Servizio elettrico e del proponente l'intervento. Sempre all'interno dei medesimi corridoi potranno essere altresì ammesse, subordinatamente alla autorizzazione di cui sopra ed all'assenza di alternative localizzative, nuove destinazioni sensibili (asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere), solamente nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla fino alla definizione delle relative fasce di rispetto.
7. A seguito della individuazione del tracciato definitivo in sede di autorizzazione di cui alla L.R. 10/1993 o L. 239/2004, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle fasce di rispetto di cui alla L.R. 30/2000 e successiva Direttiva applicativa e al DPCM del 8/7/2003.
8. La progettazione e realizzazione delle linee elettriche AT e MT nuove o in variante alle esistenti, l'individuazione di nuove stazioni di trasformazione, nonché gli interventi di sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle componenti ambientali, storico-culturali e paesistiche del territorio interessato, con riferimento ai contenuti del PTCP 2008 (e nello specifico alle condizioni di sostenibilità definite dal Rapporto ambientale parte D), in modo da minimizzare l'impatto ambientale ed i livelli di esposizione ai campi magnetici. Sono fatti salvi condizionamenti più restrittivi derivanti da valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute.

   La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo

degli impianti o linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, oltre ai contenuti delle diverse parti del PTCP 2008, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche di cui al comma successivo, nonché quanto potrà essere previsto da Protocolli e/o Accordi di programma tra la Regione Emilia Romagna e/o la Provincia di Reggio Emilia e gli Esercenti il Servizio elettrico.

9. Gli Enti gestori nell'esercizio delle proprie funzioni dovranno tenere conto, ovunque possibile, delle indicazioni di tutela e inserimento paesaggistico previste nel "Manuale di inserimento ambientale" realizzato dalla RER, che consiglia altresì l'adozione di misure cautelative atte ad evitare elettrocuzioni ai danni dell'avifauna che si posa sugli impianti (ad esempio maggiori distanze fra cavi e mensole dei tralicci, posa di corde di guardia, uso di perni ed isolatori idonei, scaricatori alternativi alle corna spinterometriche per linee di media tensione).

Art. 96 - Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica

1. Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC nelle tavv. P1 e **P3.1** ~~P2~~ individua e disciplina il Sistema insediativo storico di cui ai precedenti Artt. 51 – 52 – 53, costituito da:
   - Nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata nel RUE;
   - Nuclei di impianto storico da regolare con specifiche normative di tutela nel RUE;
   - Strutture insediative territoriali storiche non urbane
   - Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sottoposti all'intervento di restauro
   - Edifici di valore monumentale (EM) sottoposti nel RUE all'intervento di restauro
   - Edifici di interesse storico-architettonico (ES) sottoposti nel RUE all'intervento di restauro e risanamento conservativo
   - Edifici di valore ambientale (EA) sottoposti nel RUE all'intervento di ristrutturazione edilizia con vincolo alle trasformazioni planovolumetriche
   - Edifici privi di interesse ma compatibili con l'ambiente storico sottoposti nel RUE all'intervento di ristrutturazione edilizia
   - Edifici in contrasto con l'ambiente storico sottoposti nel RUE all'intervento di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione morfologico - architettonica, con obbligo di demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni precarie eventualmente esistenti
   - Viabilità storica sottoposta ad interventi di salvaguardia e valorizzazione

Art. 102 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole P1 e **P3.1** ~~P2~~ in scala 1:10.000 gli edifici di particolare pregio storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.42 del 2004.
2. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti storici, di cui all'art. 100 che precede.

   A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.